

COMMISSIONI RIUNITE

ESTERI (III) — CULTURA (VII)

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE

BIANCA GELLI

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE

MAURO SEPPIA

INDICE

PAG.	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori Volponi ed altri; Spitella ed altri: Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (Approvata, in un testo unificato dalle Commissioni riunite III e VII del Senato) (4920);	rale e riordino degli istituti e delle attività culturali all'estero (4233);
Gabbugiani ed altri: Principi in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero (383);	Tremaglia ed altri: Norme per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (4703) 3
Fincato: Norme in materia di cooperazione e riforma degli Istituti italiani di cultura all'estero (3832);	Seppia Mauro, <i>Presidente</i> 12, 15, 16, 17, 18 19, 21, 23, 27, 28, 29, 32
Viti ed altri: Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione cultu-	Gelli Bianca, <i>Presidente</i> 3, 5, 6, 7, 8, 10 11, 34, 39, 41, 42, 43
	Bernocco Garzanti Luigina (Sin. Ind.) 7, 12, 16
	Casati Francesco (DC), <i>Relatore per la VII Commissione</i> 16
	Ceruti Gianluigi (Verde) 5, 34
	Crescenzi Ugo (DC), <i>Relatore per la III Commissione</i> 8, 10, 11, 15, 18 20, 22, 27, 28, 29, 32, 34

PAG.		PAG.
Fachin Schiavi Silvana (PCI)	5, 7, 11, 15 16, 17, 18, 23, 42	
Fincato Laura, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	19, 21, 27, 29 32, 34, 39, 41	
Gabbuggiani Elio (PCI)	4, 5, 34, 42	
Gunnella Aristide (PRI)	6	
Orsini Bruno (DC)	7, 17	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente della III Com- missione</i>	5, 7, 12, 18, 23	
Poli Bortone Adriana (MSI-DN)	6, 16, 17 21, 27, 34	
Vitalone Claudio, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	5, 8, 10, 11, 15, 22, 28, 42	
Viti Vincenzo (DC)	34	
Zevi Bruno (FE)	5, 12	
	Votazione nominale:	
	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	43
	ALLEGATI:	
	Dichiarazioni di voto finali:	
	Bernocco Garzanti Luigina (Sin. Ind.)	46
	Casati Francesco (DC), <i>Relatore per la VII Commissione</i>	48
	Gabbuggiani Elio (PCI)	49
	Poli Bortone Adriana (MSI-DN)	57
	Zevi Bruno (FE)	59
	Dichiarazioni del rappresentante del Governo:	
	Vitalone Claudio, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	60

La seduta comincia alle 15,30.

RODOLFO CARELLI, *Segretario della VII Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Volponi ed altri; Spitella ed altri: Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (Approvata, in un testo unificato, dalle Commissioni riunite III e VII del Senato) (4920); Gabbuggiani ed altri: Principi in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero (383); Fincato: Norme in materia di cooperazione e riforma degli Istituti italiani di cultura all'estero (3832); Viti ed altri: Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale e riordino degli istituti e delle attività culturali all'estero (4233); Tremaglia ed altri: Norme per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (4703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Volponi ed altri; Spitella ed altri: « Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero », già approvata, in un testo unificato, dalle Commissioni riunite III e VII del Senato nella seduta del 20 giugno 1990; e dei deputati Gabbuggiani ed altri: « Principi in materia di cooperazione culturale e

riforma degli istituti italiani di cultura all'estero »; Fincato: « Norme in materia di cooperazione e riforma degli Istituti italiani di cultura all'estero »; Viti ed altri: « Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale e riordino degli istituti e delle attività culturali all'estero »; Tremaglia ed altri: « Norme per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero ».

Comunico che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, V e XI sul testo adottato dalle Commissioni riunite lo scorso 4 dicembre e sugli emendamenti del Governo trasmessi nella seduta di ieri.

La I Commissione ha espresso, in data 18 dicembre 1990, il seguente parere:

« NULLA OSTA

all'ulteriore *iter* del testo unificato delle proposte di legge nn. 4920, 383, 3832, 4233 e 4703 trasmesso dalle Commissioni di merito ».

La stessa Commissione ha espresso, in data odierna, il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

agli emendamenti 19. 47, 19. 48, 19. 49 e 19. 50 trasmessi dalla Commissione di merito ».

La V Commissione ha espresso, in data odierna, il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 7, il comma 7, sia sostituito dal seguente:

« 7. Presso ogni istituto è istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'istituto stesso, il cui ammontare iniziale è disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate le esigenze degli istituti interessati anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilità iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 — disponibilità che vengono all'uopo aumentate, nel solo anno 1991, di lire 450 milioni — viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: "Fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed all'attività degli istituti di cultura". Le modalità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo »;

all'articolo 20, ai commi 1 e 3-bis, la parola: 1990, sia sostituita dalla seguente: 1991;

all'articolo 21, comma 1, primo periodo, la parola: 1990, sia sostituita dalla seguente: 1991; al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: 1990; al comma 2 la parola: 1990, sia sostituita dalla seguente: 1991;

all'articolo 24, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15.220 milioni per l'anno 1991 e in lire 20.029 milioni per l'anno 1992 si provvede:

a) quanto a lire 14.620 milioni per l'anno 1991 e a lire 19.429 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento "Interventi per il Ministero degli affari esteri, ivi compreso il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di pre-

visione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;

b) quanto a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento "Acquisto immobili per istituti di cultura ed istituzioni scolastiche" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 »;

che il provvedimento sia approvato entro il 31 dicembre 1990.

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 19. 47, 19. 48, 19. 49, 19. 50 del Governo ».

La XI Commissione ha espresso, in data 6 dicembre 1990, il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che al comma 1 dell'articolo 14, per la nomina dei direttori degli istituti, sia previsto il parere della Commissione di cui all'articolo 4 ».

La stessa Commissione ha espresso, in data odierna, parere favorevole agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

È pertanto possibile passare all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti. Chiedo ai presentatori se intendano insistere sugli emendamenti presentati.

ELIO GABBUZZI. Faccio presente che il mio gruppo considera opportuno modificare l'articolo 4 nel senso di prevedere l'istituzione della commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero presso la Presidenza del Consiglio. Si tratta di una questione affrontata anche da colleghi di altre parti politiche. La proposta, formulata da vari gruppi, non è « campata in aria » ma, anzi, è degna di essere presa in considerazione; essa ha lo scopo di conferire una determinata veste all'attività della com-

missione, in cui sono previste rappresentanze del mondo culturale e scientifico.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor presidente, mi consenta di formulare un'osservazione preliminare senza entrare minimamente nel merito dei singoli emendamenti, richiamando l'attenzione dei componenti le Commissioni riunite sulla natura del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, il quale è un nulla osta all'ulteriore *iter* del testo unificato delle proposte di legge. Questo lo ricordo per doverosa informazione ed anche perché nel momento in cui si dovessero apportare al testo unificato talune modifiche, correbbe l'obbligo di tornare in sede di Commissione affari costituzionali.

FLAMINIO PICCOLI, *Presidente della III Commissione*. Capisco che il gruppo comunista intenda mantenere gli emendamenti presentati, peraltro già esaminati in sede di Comitato ristretto, così come comprendo che tutto è modificabile, ma non si dimentichi che il testo in esame rappresenta un compromesso e se si approvassero taluni emendamenti, dovremmo rinviarlo alle Commissioni « filtro ». Poiché abbiamo le ore contate e poiché nulla ci vieta, quando la legge sarà « stagionata », di introdurre talune modifiche — ed io sono pronto a perorare questa causa anche dinnanzi alla Presidenza del Consiglio dei ministri —, vi prego di non insistere sugli emendamenti. Credo alla saggezza dei commissari componenti le Commissioni, per cui rinnovo la preghiera di adoperarvi affinché si possa procedere all'approvazione definitiva. Non è un prendere o un lasciare malvagio, ma un prendere o un lasciare intelligente.

PRESIDENTE. Desidero precisare che in sede legislativa gli emendamenti non sono stati ancora esaminati, per cui richiedo ai presentatori se intendano confermarli o ritirarli.

ELIO GABBUGGIANI. Il senso del mio intervento era preciso, cioè intendevo richiamare l'attenzione sulla necessità di

approvare l'emendamento presentato dalla mia parte politica attinente al passaggio dal Ministero degli affari esteri alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Accanto a questo, vi sono altri due o tre aspetti dell'articolato a nostro avviso significativi sui quali intendiamo intervenire, anche se ciò non preclude la possibilità di procedere con la massima celerità e snellezza.

GIANLUIGI CERUTI. Signor presidente, quando nelle settimane scorse si discusse a proposito del trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle competenze che oggi vengono ascritte al Ministero degli affari esteri, mi sembrava che sia l'onorevole Piccoli, sia altri colleghi avessero aderito a tale impostazione. Al fine di accelerare l'*iter* legislativo, per spirito collaborativo non interverrò per illustrare i singoli emendamenti, anche se intendo mantenerli.

BRUNO ZEVI. Seguirò l'esempio dell'onorevole Piccoli appellandomi alla saggezza dei colleghi. Se la legge deve rimanere tale e quale, salvo la possibilità di introdurre alcune integrazioni tecniche, non si capisce perché si sia perso tutto questo tempo.

In effetti, sin dalla prima riunione — lo ricordo chiaramente — si disse di rimandare i problemi di fondo ad una seconda legge, per cui mi domando se c'era effettivamente bisogno di arrivare a questo punto. Qualcosa quindi dobbiamo fare, affinché il nuovo testo contenga un'intenzione di cambiamento.

La saggezza consiglia di avere fretta, ma non una fretta frenetica e indemoniata, per cui chiedo che si dedichi mezz'ora all'esame delle varianti indicate dall'onorevole Gabbuggiani, che manifestano l'intenzione di modificare qualche aspetto.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Giustamente il presidente Gelli ha sottolineato che gli emendamenti non erano stati mai esaminati, quindi stasera per la prima volta se ne discuterà. È davvero il momento per giungere ad una legge di compromesso, il cui profilo mi pare rappre-

senti un importante elemento di riflessione: non può essere troppo basso. L'onorevole Gabbuggiani ha affrontato uno dei punti nodali, sul quale il tempo sarebbe sufficiente per conferire a questa legge almeno alcuni elementi strutturali che prefigurino un ipotetico cambiamento.

Un secondo aspetto importante è quello della composizione della commissione. Già il fatto che in questa legge si pensi di ricorrere ad una commissione per risolvere problemi di amplissima portata, quali quelli dell'immagine e della diffusione della cultura italiana all'estero, denota una visione molto riduttiva e la Commissione è stata concorde nel sottolinearlo. Ancora più riduttiva è la composizione di questa commissione: la mancanza dei direttori di istituto, come membri che possono portare alla commissione stessa la loro esperienza, mi sembra una riduzione; l'assenza dei rappresentanti di un settore della ricerca e della scienza, quale quello della linguistica, mi pare un altro elemento di riduzione.

Un terzo problema, sul quale dovremmo riflettere ed in merito al quale molti colleghi hanno presentato emendamenti, concerne la carriera culturale dei direttori di istituto, che è molto penalizzata se correlata alla carriera diplomatica.

PRESIDENTE. Invito i colleghi a non entrare nel merito delle questioni, che saranno affrontate esaminando i singoli emendamenti riferiti ai vari articoli.

ADRIANA POLI BORTONE. Se avessi ricevuto una lettera di risposta da parte del senatore Vitalone non sarei intervenuta in questa fase della discussione. Avevo inviato al sottosegretario una lettera dettagliata, con la quale chiedevo non dei numeri (come mi sono stati forniti) ma una documentazione concernente situazioni più precise, l'individuazione di soggetti, attribuzioni, qualificazioni di carattere culturale. Ciò non mi risulta sia pervenuto. Non so se il mancato invio sia imputabile ad un difetto delle poste della Camera; potrebbe anche essere così, visto che non mi risultano pervenuti altri emendamenti che ho

inviato agli uffici e che non erano stati inseriti.

Non siamo soddisfatti dell'andamento della discussione per ciò che attiene alla sistemazione (lo dico tra virgolette) del personale degli istituti di cultura. Inoltre, l'articolo 5 prevede la nomina, tra i membri della commissione, di un rappresentante della RAI; ebbene, la RAI non garantisce nessun tipo di reale informazione, per cui, dal momento che già combina dei disastri in Italia, non vedo perché debba combinarne anche all'estero. Non si comprende, pertanto, per quale ragione vi sia difficoltà ad individuare un rappresentante dell'emittenza radiotelevisiva privata a livello nazionale (quest'ultima specificazione era contenuta nell'emendamento mai pervenuto). In proposito mi si diceva che la Commissione era d'accordo e che era difficile solo l'individuazione. È in vigore la legge sull'emittenza radiotelevisiva; si fa riferimento all'emittenza radiotelevisiva privata a livello nazionale; esiste un garante per l'emittenza. Credo, pertanto, che possa essere introdotta una norma del genere.

ARISTIDE GUNNELLA. In via pregiudiziale mi sembra che non vi possano essere ostacoli alla discussione degli emendamenti presentati, però occorre individuare la collocazione. Siamo agli « sgoccioli » dei lavori parlamentari di questa sessione. Gli emendamenti che vengono presentati sono di struttura, non superficiali: spostano competenze, stabiliscono sostanziali interferenze per quanto riguarda indirizzi-guida, determinano distacchi fra l'amministrazione entro cui agiscono ed altre amministrazioni di coordinamento che devono fornire indirizzi.

Tutto questo può comportare scompensi non lievi; dovrebbe essere ridiscussa tutta l'impostazione del testo, perché occorre essere lineari: un comitato deve essere costituito presso la Presidenza del Consiglio o presso il Ministero degli affari esteri.

Rispetto a tale questione, ritengo che emendamenti di struttura mutino la fisionomia della legge. Esiste un giudizio politico che non può essere espresso solo

dall'organismo tecnico che agisce nelle zone in cui debbono operare gli istituti di cultura nell'intersecazione tra politica culturale e politica *tout court*. Ritengo che qualora si apportassero cambiamenti strutturali sarebbero necessari altri pareri, almeno quello della I Commissione. Pertanto pregiudizialmente non può esservi un rifiuto a discutere, ma vi sarebbe poi una scelta di votare a favore o contro rispetto a determinati obiettivi anche in considerazione del tempo a disposizione.

LUIGINA BERNOCCO GARZANTI. Mi unisco a quei colleghi che, dopo la serie di incontri svoltisi in sede di Commissioni riunite, avevano come me maturato la speranza di poter giungere ad una legge che avesse un minimo di verosimiglianza giuridica, dopo che per tanti anni si è andati avanti a singhiozzo, lasciando l'immagine della cultura italiana all'estero alla buona volontà delle persone...

FLAMINIO PICCOLI, *Presidente della III Commissione*. Voi volevate il massimo di verosimiglianza, sapendo che alla fine avreste avuto la responsabilità di accontentarvi di un minimo.

LUIGINA BERNOCCO GARZANTI. Il minimo è stato dettato da ragioni umane, cioè quelle di non infliggere una fine dolorosa a molte famiglie. Tuttavia, detto questo, so benissimo che l'immagine dell'Italia all'estero è stata affidata alla buona volontà ed al talento, dove esistevano, e, dove erano assenti, alla casualità di persone che in alcuni casi hanno « vivacchiato » ed in altri hanno bene operato. A questo punto siamo giunti ad una elaborazione che può dare respiro, in futuro, all'istituto che rappresenta la cultura italiana all'estero: in proposito, ricordo al presidente Piccoli di aver scritto un articolo — che gli invierò affinché lo legga — pubblicato sulla rivista *Società civile* dal titolo « Meglio i direttori » che risultano migliori rispetto all'ignobile papocchio che ci apprestiamo ad approvare dopo quaranta anni di singulti, di proroghe, di concorsi banditi, ma non espletati e di

nomine che vanno avanti per grazia di Dio o per l'opera di un « onorevole » importante. La legge deve essere una cosa seria e poiché eravamo riusciti a fermare questo triste Natale per tanta gente, lavoriamo in pace e in serenità per renderla il meno possibile gravosa ed il più possibile dignitosa. Di conseguenza, non facciamo assurdamente di tutta un'erba un fascio, votando il testo così come è. Non si può approvare l'articolato senza esaminare gli emendamenti; semmai accantoniamo quelli che non sono necessari o assolutamente indispensabili, ma adoperiamoci affinché l'immagine dell'Italia non sia affidata ad una legge indefinibile, perché i compiti culturali vanno affidati a chi della cultura qualcosa sa. Nessuno è investito dallo Spirito Santo! Logica vorrebbe che ci si basasse sull'esperienza acquisita, su una cultura vera, non su una pseudo cultura: da sempre si va avanti a « pseudo » ed io francamente sono stanca di sentirlo ripetere. Almeno nella Commissione cultura un po' di rispetto verso la stessa credo debba essere espresso.

PRESIDENTE. Consentitemi di riprendere una espressione dell'onorevole Fachin Schiavi, allorché ha affermato che una legge non sarà mai un compromesso; semmai sarà il frutto di una mediazione che avremmo voluto di livello più elevato.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Mi sono permessa di citare il presidente Piccoli.

PRESIDENTE. Ciò non toglie la giustizia della sua affermazione.

BRUNO ORSINI. Se ci sarà un po' di tempo, vorrei che mi venisse spiegata la differenza tra compromesso e mediazione.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all'esame degli articoli, nel testo acquisito dalle Commissioni nella seduta del 4 dicembre corrente. Avverto che l'eventuale votazione positiva su quegli emendamenti che, a' termini dell'articolo 94, comma 3, del Regolamento richiedono di essere preventivamente inviati per il parere alle

Commissioni « filtro », si intenderà effettuata in linea di principio. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Denominazioni).

1. Nella presente legge per Ministro, Ministero, Direzione generale e istituti si intendono rispettivamente il Ministro ed il Ministero degli affari esteri, la Direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri e gli Istituti italiani di cultura all'estero.

L'onorevole Ceruti ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 1.

1.1.

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. Esprimo parere contrario.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 1, di cui l'onorevole Ceruti ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Ceruti 1.1 è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Finalità).

1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati.

2. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole Amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero ha la responsabilità istituzionale del perseguimento delle predette finalità.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ferme restando le competenze delle singole Amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha la responsabilità istituzionale del perseguimento delle predette finalità.

2. 2.

Ceruti.

Al comma 2, dopo le parole Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti per quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, nonché...

2. 1.

Gelli, Mammone, Fachin
Schiavi, Bernocco Garzanti,
Soave.

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. Esprimo parere contrario.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 2. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gelli ed altri 2. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Funzioni del Ministero).

1. Il Ministero:

a) definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale con gli altri Stati e ne cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva competenza in conformità alla normativa vigente, con le altre Amministrazioni dello Stato;

b) persegue le finalità di cui all'articolo 2 promuovendo il coordinamento tra Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali e scientifiche, ai sensi delle vigenti leggi, ed assicura loro la necessaria assistenza tecnica;

c) coordina la partecipazione di associazioni, fondazioni e privati alla realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge. Il Ministero può svolgere altresì funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse da associazioni, fondazioni e privati nel quadro delle finalità della presente legge;

d) provvede, con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 7, alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli Istituti nei confronti dei quali svolge, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto nella presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, funzioni di indirizzo e di vigilanza; indice conferenze periodiche generali e per aree geografiche dei direttori degli Istituti e del personale addetto;

e) definisce obiettivi ed indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, alla quale sottopone anche i progetti proposti in materia ai sensi del-

l'articolo 6 da associazioni, fondazioni e privati;

f) cura la raccolta, la memorizzazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle sue varie espressioni e manifestazioni, avvalendosi anche di tutte le informazioni che Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici sono tenuti a tal fine a trasmettergli, nonché di quelle fornite da associazioni, fondazioni e privati;

g) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 4, ai sensi della lettera e) del comma 2 dello stesso articolo 4.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nella rubrica dell'articolo sostituire la parola Ministero, con la seguente Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. 1.

Ceruti.

Al comma 1 sostituire le parole il Ministero, con le seguenti la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. 2.

Ceruti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole il Ministero con le seguenti la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. 3.

Ceruti.

Alla lettera d), sostituire le parole le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con le seguenti gli ispettori tecnici periferici.

3. 4.

Poli Bortone, Tremaglia.

Alla lettera d), sostituire le parole di indirizzo e di vigilanza con le seguenti ispettive, di indirizzo, di vigilanza e di coordinamento.

3. 5.

Poli Bortone, Tremaglia.

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Ceruti 3. 1, 3. 2 e 3. 3 nonché sugli emendamenti Poli Bortone e Tremaglia 3. 4 e 3. 5.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 3. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 3. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 3. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 3. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 3. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero).

1. È istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

2. La Commissione:

a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;

b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonché sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunità italiane;

d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;

e) predispose ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, un rapporto sull'attività svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole Il Ministero con le seguenti la Presidenza del Consiglio.

* 4. 1.

Gelli, Mammone, Fachin
Schiavi, Bernocco Garzanti,
Soave.

Al comma 1, sostituire le parole Il Ministero con le seguenti la Presidenza del Consiglio dei ministri.

* 4. 4.

Ceruti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole sugli obiettivi programmatici con le seguenti sui programmi.

4. 7.

Gelli, Fachin Schiavi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole dal Ministero e altre.

4. 5.

Ceruti.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole al Ministro, con le seguenti al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. 6.

Ceruti.

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Gelli ed altri 4. 1.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. L'emendamento di cui sono cofirmataria raccoglie una proposta emendativa presentata dai relatori, su cui non solo si svolse un'ampia discussione in sede di Comitato ristretto, ma che trovò anche concordi i rappresentanti di tutti i gruppi. Successivamente, però, essa è scomparsa dal testo: di qui, la contrarietà del mio gruppo sul testo unificato.

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. Penso che sia opportuno un chiarimento. In effetti, nel testo predisposto dai relatori veniva riportato questo emendamento, ma con un punto interrogativo accanto, perché si voleva approfondire la questione. Tuttavia questa norma non è mai stata una proposta dei relatori. Invito la collega Fachin Schiavi a verificare l'esistenza del punto interrogativo sulle carte a sua disposizione.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Probabilmente mi è sfuggito il punto interrogativo; sottolineo però che sulla proposta di assegnare la commissione alla Presidenza del Consiglio si è svolto un ampio dibattito e si è registrata la convergenza di tutti i gruppi.

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. Preciso che non vi è stato il parere favorevole dei relatori.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero ricordare come il Governo abbia già illustrato ampiamente le ragioni della sua opposizione a questa richiesta, alla quale, tuttavia si guarda con il massimo rispetto. È una opzione di non poco conto, polarmente opposta ad un impianto che il provvedimento ha organizzato riconfermando che il Ministero degli affari esteri è la struttura servente della politica estera del paese e che ad esso competono le funzioni di promozione della diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero. La norma è perfettamente coerente con tutto il testo e riconferma come il Ministero degli affari esteri sia l'organo deputato alla definizione degli accordi internazionali ed alla vigilanza sulla puntuale realizzazione degli obiettivi della legge.

Per tali ragioni, qualora si accettasse una dislocazione della commissione presso la presidenza del Consiglio, si finirebbe per identificare una anomalia del sistema scarsamente coerente con il progetto che il testo al nostro esame nel suo insieme ha organizzato. Sono questi i motivi per i quali confermo l'opposizione del Governo all'emendamento 4.1.

LUIGINA BERNOCCO GARZANTI. Faccio osservare al sottosegretario Vitalone che quello di rappresentare il paese all'estero attraverso il Ministero degli affari esteri è un sistema molto antico; oggi, alle soglie del terzo millennio, non si comprende per quale ragione chi dichiara la guerra e la pace debba anche rappresentare la cultura. Sarebbe senz'altro preferibile affidare tale funzione al Ministero per i beni culturali e a quello della pubblica istruzione (coordinandoli insieme), cioè a quei Ministeri che presiedono alla pace, perché la cultura è opera di pace, non è opera di guerra. Questo ostinarsi a rappresentare il paese all'estero attraverso il Ministero degli affari esteri mi sembra una scelta molto conservatrice e per nulla adeguata ai tempi moderni. Possiamo decidere di andare ancora avanti con i sistemi della preistoria, ma visto che non abbiamo più l'ascia ed il martello ma qualcosa di più avanzato, forse si può introdurre qualche cambiamento.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA VII COMMISSIONE
MAURO SEPPIA

BRUNO ZEVI. Chiedo al sottosegretario Vitalone: le cose vanno bene? Negli ultimi decenni la cultura italiana all'estero ha attraversato una fase positiva? Mancava solo il contributo del presidente della Dante Alighieri, oppure no? Se tutto è andato bene, confermiamo il sistema attuale; ma se così non è, intendiamo cambiare qualcosa? La nostra proposta iniziale era quella di trasferire tutto alla Presidenza del Consiglio; adesso, invece, siamo ridotti a chiedere che questo « straccio » di commissione sia un fatto puramente formale. Tra l'altro, così come costituita, la commissione è peggiorata, mentre se venisse istituita presso la Presidenza del Consiglio potrebbe rivestire un significato culturale più qualificato. In caso contrario, chiedo al senatore Vitalone per quale ragione siamo qui riuniti, quale sia il nostro compito, se il Ministero degli affari esteri, che ha dato una così pessima

prova di sé negli ultimi decenni, deve continuare a detenere il monopolio totale della cultura italiana all'estero.

FLAMINIO PICCOLI, *Presidente della III Commissione*. Pur condividendo l'importanza delle questioni trattate, faccio osservare che il compito primario delle Commissioni riunite allo stato attuale è quello di varare in tempo utile una legge discreta che consenta di avviare un effettivo processo di riforma. L'onorevole Bernocco Garzanti ed il sottoscritto scriveranno un libro in due parti, contenente la mia e la sua verità; ebbene, queste verità, stante l'onestà di entrambi, si incontreranno in diversi punti del racconto.

BRUNO ZEVI. Questa è una repubblica consociativa!

FLAMINIO PICCOLI, *Presidente della III Commissione*. Me lo auguro, altrimenti sarebbe il caos. Non è necessario spararsi sempre addosso, soprattutto su tali questioni; quindi non accetto la posizione di chi afferma che tutto è andato a picco. Intanto, non credo né alla « illuminazione » del Ministero né a quella della Presidenza del Consiglio, perché si tratta sempre di uomini, del modo in cui si imposta una certa politica. Sarebbe quindi opportuno cercare di attenuare questo giudizio così negativo ed amministrare bene quanto abbiamo fatto finora.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Gelli ed altri 4.1 e Ceruti 4.4, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 4.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gelli e Fachin Schiavi 4: 7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Risulta precluso l'emendamento Ceruti
4. 6.

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Composizione, durata ed ordinamento
della Commissione).

1. La Commissione è nominata con decreto del Ministro, dura in carica tre anni ed è composta da:

a) il Ministro o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che la presiede;

b) tre eminenti personalità scelte dal Presidente del Consiglio dei ministri fra artisti, scrittori, scienziati, critici, giornalisti, operatori culturali, dirigenti di grandi istituzioni culturali pubbliche e private;

c) dieci personalità del mondo culturale e scientifico, delle quali due designate dalla Accademia dei Lincei, due dal Consiglio nazionale delle ricerche, due dal Consiglio universitario nazionale, due dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, due dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

d) due rappresentanti designati dal Consiglio generale degli italiani all'estero;

e) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

f) il Direttore generale per le relazioni culturali del Ministero o un suo delegato ed il Direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero o un suo delegato;

g) il Capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, o un suo delegato;

h) il Direttore generale per gli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, o un suo delegato;

i) il Direttore generale del dipartimento competente per le relazioni internazionali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o un suo delegato;

l) il Direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, o un suo delegato;

m) il Direttore dell'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, o un suo delegato;

n) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana designato dal Consiglio di amministrazione;

o) il Presidente della Dante Alighieri o un suo delegato.

2. La Commissione adotta entro trenta giorni dalla propria costituzione un regolamento interno che prevede l'articolazione in gruppi di lavoro. Dispone di una segreteria tecnica, alla quale provvede la Direzione generale.

3. La Commissione elegge un vicepresidente tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ed un ufficio di presidenza, composto secondo le norme del proprio regolamento interno. La Commissione si riunisce in sessione plenaria non meno di tre volte ogni anno.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole del Ministro, con le seguenti del Presidente del Consiglio dei ministri.

* 5. 7.

Mammone, Gelli, Lagorio.

Al comma 1, sostituire le parole del Ministro, con le seguenti del Presidente del Consiglio dei ministri.

* 5. 8.

Ceruti.

Al comma 1, sostituire le parole del Ministro, con le seguenti del Presidente del Consiglio dei ministri.

* 5. 17.

Gelli, Fachin Schiavi.

Al comma 1, dopo le parole composta da sostituire tutte le rimanenti con le seguenti trentuno membri dei quali quindici giudici in rappresentanza della comunità scientifica, universitaria, scolastica e dei beni culturali ed ambientali vengono designati, fuori dal proprio ambito, dai rispettivi organi elettivi e consuntivi; cinque rappresentanti degli Istituti italiani di cultura all'estero, secondo un criterio di rotazione; dieci sono designati dal Consiglio dei ministri in rappresentanza delle amministrazioni interessate; ne fa inoltre parte il Ministro, o un sottosegretario di Stato da lui delegato, che la presiede.

5. 18.

Gelli, Fachin Schiavi.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola dieci con la seguente sedici.

5. 5.

Fachin Schiavi, Bernocco Garzanti.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola dieci con la seguente quattordici.

5. 3.

Fachin Schiavi, Bernocco Garzanti, Mammone

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola dieci con la seguente dodici.

* 5. 1.

Gelli, Soave, Marri.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola dieci con la seguente dodici.

* 5. 12.

Poli Bortone, Tremaglia.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole culturali e ambientali aggiungere le seguenti due direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero, secondo un criterio di rotazione, il presidente della Società di linguistica italiana (SLI) o un suo delegato, il presidente della Società italiana di glottologia (SIG) o un suo delegato, un rappresentante dell'Università per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena.

5. 6.

Fachin Schiavi, Bernocco Garzanti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole culturali e ambientali aggiungere le seguenti due direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero, secondo un criterio di rotazione; il presidente della SLI (Società di linguistica italiana) o suo delegato; il presidente della SIG (Società italiana di glottologia) o suo delegato.

5. 4.

Fachin Schiavi, Bernocco Garzanti, Mammone.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole culturali e ambientali aggiungere le seguenti due direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero, secondo un criterio di rotazione.

5. 2.

Gelli, Soave, Marri.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, alla fine, le seguenti parole due dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

5. 13.

Poli Bortone, Tremaglia.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da due dal CUN fino alla fine del periodo con le seguenti due dal Ministero dell'Università, due dal Ministero della pubblica istruzione, due dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. 14.

Poli Bortone, Tremaglia.

Al comma 1, lettera l), dopo la parola Ministero aggiungere le seguenti degli affari esteri.

5. 10.

Ceruti.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

5. 21.

Fachin Schiavi, Mammone,
Gelli, Marri.

Al comma 1, aggiungere la lettera p) un rappresentante dell'emittenza privata.

5. 15.

Poli Bortone, Tremaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede con apposito decreto a definire criteri e modalità di formazione della Commissione nel rispetto delle norme stabilite dal precedente comma.

5. 19.

Gelli, Fachin Schiavi.

Al comma 2, dopo le parole di concorsi e titoli, sopprimere le seguenti riservati a docenti universitari.

5. 11.

Ceruti.

Al comma 2, sopprimere le parole di prima fascia.

5. 16.

Poli Bortone, Tremaglia.

Al comma 3, sopprimere le parole tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

5. 20.

Fachin Schiavi, Gelli, Bernocco
Garzanti.

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.7, 5.8, 5.17, 5.18, 5.5, 5.3, 5.1, 5.12, 5.6, 5.4, 5.2, 5.13; 5.14, 5.10, 5.21, 5.15, 5.19, 5.11, 5.16 e 5.20.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Mammone 5.7, Ceruti 5.8 e Gelli e Fachin Schiavi 5.17, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento Fachin Schiavi 5.18.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Con l'emendamento da noi proposto, che non intende assolutamente ampliare, rendendo pleonica la Commissione, vogliamo mettere in rilievo l'importanza della presenza di taluni rappresentanti degli Istituti italiani di cultura all'estero, secondo un criterio di rotazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fachin Schiavi ed altri 5.18, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Fachin Schiavi e Bernocco Garzanti 5.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Fachin Schiavi ed altri 5.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli identici emendamenti 5.1 e 5.12.

ADRIANA POLI BORTONE. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 5.12 di cui sono cofirmataria — peraltro collegato con il successivo emendamento 5.13 —, poiché nella lettera c) del comma 1 del testo è prevista la presenza di dieci personalità del mondo culturale e scientifico indicate da diversi organismi, quali il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Accademia dei Lincei, il CUN, il Consiglio nazionale della pubblica amministrazione nonché il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, mentre è esclusa una rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Gradirei pertanto conoscere le ragioni di tale esclusione. Perché deve essere preclusa la presenza di questi rappresentanti, quando invece sono previsti quelli della RAI-Radiotelevisione italiana?

Consentitemi, inoltre, di sottolineare che il mio gruppo aveva presentato anche altri emendamenti, tanto che in Comitato ristretto ci fu data assicurazione circa il loro inserimento in questo fascicolo, mentre invece non ve n'è traccia. Vogliamo essere concilianti non fosse altro che per buona volontà, ma almeno dateci l'opportunità di discutere serenamente.

FRANCESCO CASATI, *Relatore per la VII Commissione*. Onorevole Poli Bortone, in verità sia per gli emendamenti presentati dal suo gruppo, sia per quelli formalizzati da altri colleghi ci eravamo riservati di approfondire taluni problemi. Anche se la valutazione finale da parte dei relatori è stata negativa, le proposte emendative sono state attentamente ponderate.

ADRIANA POLI BORTONE. Almeno abbiamo saputo qual è stata la sorte dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti 5.1 e 5.12, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento Fachin Schiavi e Bernocco Garzanti 5.6.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Signor presidente, la composizione della Commissione prevista dall'articolo 5 rappresenta un punto nodale per tentare di migliorare il provvedimento. Con l'emendamento in oggetto proponiamo di prevedere la presenza di due direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero, del presidente della Società di linguistica italiana, del presidente della Società italiana di glottologia e di un rappresentante della Università per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, i quali svolgono studi e ricerche di alto livello nel settore.

Perché mai sono presenti personalità designate dall'Accademia dei Lincei, mentre sono esclusi taluni rappresentanti di prestigiose istituzioni?

LUIGINA BERNOCCO GARZANTI. Se posso esprimermi brutalmente, nessuno si occupa dei rapporti che l'Italia intrattiene con altri Stati; infatti chiunque si sia recato all'estero sa che gli studenti italiani in quei paesi e gli stranieri che vengono da noi passano di necessità attraverso gli Istituti nominati dalla collega Fachin Schiavi. Come si fa a parlare di lingua italiana escludendo la glottologia, la Società di linguistica italiana e le due povere Università che si interessano degli stranieri in Italia? Vogliamo forse prevedere i rappresentanti dei metalmeccanici, con tutto il rispetto che si deve avere per questa categoria? L'esclusione ricordata dalla collega è veramente grottesca e paradossale.

PRESIDENTE. Ritengo che una tale rappresentanza sia eccessiva.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Della Società di linguistica italiana fanno parte il fior fiore dei linguisti che operano nel campo dell'insegnamento della lingua italiana (sia come prima lingua, sia come seconda, sia come lingua straniera), che pubblicano saggi su riviste di grande prestigio e, soprattutto, che sono fuori dai partiti!

BRUNO ORSINI. È sempre molto complesso, delicato e controverso il criterio per la nomina di una qualsiasi commissione.

Desidero soltanto svolgere due osservazioni, augurandomi che servano per attenuare, se non certe opposizioni, quanto meno certe tensioni che le accompagnano.

La prima osservazione — nell'espone la quale mi rivolgo in particolare all'onorevole Poli Bortone — è che al punto 1) dell'articolo in esame il Ministero del turismo e dello spettacolo risulta rappresentato, cosicché viene eliminato l'oggetto del contendere.

La seconda osservazione è che vi sono elementi di elasticità nella composizione della commissione di cui alle lettere *b)* e *c)*, tali da permettere che, di volta in volta, la stessa venga integrata da personalità aventi le caratteristiche indicate.

Pertanto, pur riconoscendo che tutto è perfettibile, ritengo che l'articolo 5 — qualunque suscettibile di qualche notazione critica — non dia motivo di scandalo, o di opposizione pragmatica. Anch'esso è, certo, perfettibile; ma, così com'è, non è male.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Lei è molto garbato; ma vi sono scandalose inclusioni e scandalose esclusioni!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fachin Schiavi e Bernocco Garzanti 5. 6, non accettato dai relatori né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Fachin Schiavi ed altri 5. 4, non accettato dai relatori né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gelli ed altri 5.2, non accettato dai relatori né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 5. 13.

ADRIANA POLI BORTONE. Desidero fare presente al collega Orsini che, tra i rappresentanti in questione, ve ne sono due indicati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Sono, poi, egualmente rappresentati il Consiglio universitario nazionale e, quindi, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica. Vi sono, inoltre, due rappresentanti indicati dal Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali. Soltanto il Ministero del turismo e dello spettacolo ha un solo rappresentante nella persona del direttore generale dello spettacolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 5. 13, non accettato dai relatori né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 5. 14, non accettato dai relatori né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 5. 10, non accettato dai relatori né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Fachin Schiavi ed altri 5. 21, non accettato dai relatori né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 5. 15.

ADRIANA POLI BORTONE. È stata approvato, dopo lunga e penosa discussione, un provvedimento sull'emittenza radiotelevisiva che regola il servizio pubblico radiotelevisivo nonché l'emittenza privata.

Ora, ritengo — senza volere ripercorrere certi itinerari, piuttosto suggestivi per taluni aspetti, ma pericolosi per altri — che non possa essere esclusa la rappresentanza dell'emittenza privata, considerato che la

RAI non assicura la necessaria imparzialità.

Comprendo bene come da altre parti politiche un tale interesse possa non esservi. Penso tuttavia che l'emittenza privata possa garantire un tipo d'informazione che dall'emittenza pubblica non è assolutamente garantita. Gli ultimi eventi, nonché i dati forniti dall'ISPES, ci hanno dato ragione quando hanno fatto rilevare come soltanto 35 secondi di tempo siano stati dedicati al nostro partito (che risulta essere sufficientemente rappresentato in Parlamento) sui temi dell'emigrazione!

Se, poi, voi pluralisti ritenete che questo sia pluralismo e democrazia, spiegatecene il perché!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 5. 15, non accettato dai relatori né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Gelli e Fachin Schiavi 5. 19.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. La proposta contenuta in questo emendamento appare molto critica nei confronti di una Commissione che potrebbe risolvere gli ampi problemi posti dalla diffusione della cultura italiana all'estero e mira ad impegnare il Governo ad orientarsi verso l'istituzione di centri di ricerca per tale diffusione.

Dichiaro di ritirare questo emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno, perché ritengo che il nostro paese debba muoversi nella direzione dell'organizzazione di un istituto centrale che coordini, elabori, valuti e filtri molti aspetti della nostra cultura all'estero.

FLAMINIO PICCOLI, Presidente della III Commissione. Se lo trasformasse in un ordine del giorno, vi aderirei.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti Ceruti 5. 11 e Poli Bortone e Tremaglia 5. 16 sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento Fachin Schiavi ed altri 5. 20, non accettato dai relatori né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Partecipazione dei privati alla promozione della cultura e della lingua italiane all'estero).

1. Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al Ministero proposte di collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalità della presente legge.

2. Il Ministero può, previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle attività contemplate dalla presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola privati aggiungere le seguenti ivi comprese le radio e le televisioni.

6. 3.

Poli Bortone, Tremaglia.

Al comma 1 sostituire le parole al Ministero con le seguenti al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. 1.

Ceruti.

Al comma 2 sostituire le parole il Ministero con le seguenti la Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. 2.

Ceruti.

UGO CRESCENZI, Relatore per la III Commissione. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

LAURA FINCATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 6. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 6. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

GIANLUIGI CERUTI. Ritiro l'emendamento 6. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Istituti).

1. Gli Istituti attendono a compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiane negli Stati nei quali hanno sede.

2. Gli Istituti, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sono dotati, nel quadro della funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, di autonomia operativa e finanziaria; la loro gestione finanziaria è soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei conti.

3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalità della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti, fermo restando l'obbligo per gli Istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro,

tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attività svolta.

4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, a tal fine ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.

5. Gli Istituti sono istituiti nelle capitali e nelle principali città degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono istituiti o soppressi con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero.

6. Per specifiche attività o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalità di promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli Istituti possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'autorità diplomatica competente per territorio, proprie sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono a carico degli Istituti fondatori. I capi delle sezioni sono nominati dai direttori degli Istituti tra gli addetti agli Istituti stessi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e patrimoniale rispondono i direttori degli Istituti fondatori.

7. Presso ogni Istituto è istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'Istituto stesso, il cui ammontare è disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate le esigenze degli Istituti interessati anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilità iscritte sul capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1990 — disponibilità che vengono all'uopo aumentate nel solo anno di entrata in vigore della presente legge con apposito stanziamento aggiuntivo di lire 6.000 milioni — viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito nuovo capitolo dello stato di previsione del Ministero con il seguente oggetto: « Fondo a disposizione per le spese necessarie al

funzionamento ed all'attività degli Istituti di cultura ». Le modalità di gestione di tale fondo verranno stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3 *sostituire le parole* del Ministro *con le seguenti* del presidente del Consiglio dei ministri; *sostituire altresì le parole* ai Ministri degli affari esteri e del tesoro *con le seguenti* alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del tesoro.

7.2.

Ceruti.

Al comma 3 *dopo le parole* funzione pubblica *aggiungere le seguenti* sentita la commissione di cui all'articolo 4.

7. 10.

Gelli, Fachin Schiavi.

Al comma 4, *sostituire le parole* il Ministro *con le seguenti* la Presidenza del Consiglio dei ministri.

7.3.

Ceruti.

Al comma 4, *aggiungere le parole* non otterranno rifinanziamenti gli Istituti di cultura che non abbiano presentato il bilancio consuntivo nei termini previsti dalla legge.

7.6.

Poli Bortone, Tremaglia.

Al comma 4, *dopo le parole* nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero, *aggiungere le seguenti* e comunque garantendo inizialmente almeno due Istituti di cultura in Europa, uno in Medio Oriente ed Africa

orientale, uno in America Latina, uno nell'America anglofona, uno in Australia.

7. 9.

Poli Bortone, Tremaglia.

Al comma 4, *dopo le parole* relazioni diplomatiche *aggiungere le seguenti* secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2.

7. 1.

Gelli.

Al comma 4, *sostituire le parole* del Ministero *con le seguenti* il Presidente del Consiglio dei ministri.

7. 4.

Ceruti.

Al comma 6, *dopo il periodo* I capi delle sezioni sono nominati dai direttori degli istituti fra gli addetti agli istituti stessi *aggiungere il seguente* essi debbono, comunque, essere scelti fra i direttori didattici di ruolo o i maestri di ruolo con incarico direttivo se i corsi sono di grado elementare; tra i presidi di ruolo o professori di ruolo con incarico direttivo se i corsi sono di grado medio o superiore.

7. 7.

Poli Bortone, Tremaglia.

Al comma 7, *sostituire le parole* del Ministro *con le seguenti* del Presidente del Consiglio dei ministri.

7.5

Ceruti.

Al comma 7, *dopo le parole* le esigenze degli istituti interessati *aggiungere le seguenti* sulla base dei consuntivi presentati.

7.8.

Poli Bortone Tremaglia.

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Presento inoltre un emendamento volto a recepire una condizione posta nel parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Presso ogni Istituto è istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'istituto stesso, il cui ammontare è disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate le esigenze degli istituti interessati anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilità iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 — disponibilità che vengono all'uopo aumentate, nel solo anno 1991, di lire 450 milioni — viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: « fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed all'attività degli istituti di cultura ». Le modalità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo.

7. 20.

LAURA FINCATO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.20 del relatore e parere contrario su tutti gli altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 7.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gelli e Fachin Schiavi 7.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 7.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ADRIANA POLI BORTONE. Ritiro l'emendamento 7.6, di cui sono prima firmataria, facendo osservare che esso accoglieva un suggerimento di quella Corte dei conti che in questi ultimi tempi non ci ha offerto garanzie di imparzialità. Mentre noi in Parlamento difendevamo la Corte dei conti, quest'ultima, dal canto suo, andava a difendere i suoi interessi escludendo il movimento sociale italiano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 7.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gelli 7.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 7.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 7.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 7.20 del relatore, accettato dal Governo, volto a recepire la condizione espressa dalla Commissione bilancio.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Ceruti 7.5 e Poli Bortone e Tremaglia 7.8.

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Funzioni degli Istituti).

1. Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, lettera d) e 7, comma 2, gli Istituti, in particolare:

a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico del paese ospitante e favoriscono le proposte e i progetti per la conoscenza della cultura e della realtà italiane o comunque finalizzati alla collaborazione culturale e scientifica;

b) forniscono la documentazione e l'informazione sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni;

c) promuovono iniziative, manifestazioni culturali e mostre;

d) sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane all'estero, per favorire sia la loro integrazione nel paese ospitante che il rapporto culturale con la patria d'origine;

e) assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio all'estero;

f) promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche delle collaborazioni dei lettori d'italiano presso le università del paese ospitante, e delle università italiane che svolgono specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le finalità del presente articolo.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed un articolo aggiuntivo:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da del paese ospitante e... sino alla fine, con le seguenti e predispongono proposte e progetti per la conoscenza e diffusione della cultura italiana.

8. 1.

Poli Bortone, Tremaglia.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola culturali.

8. 3.

Poli Bortone, Tremaglia.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole nella loro attività di ricerca e di studio all'estero con le seguenti nella loro attività di promozione, conoscenza e diffusione della cultura italiana all'estero.

8. 4.

Poli Bortone, Tremaglia.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole all'estero aggiungere le seguenti in collaborazione con l'Istituto di cui al titolo 2 della presente legge.

8. 5.

Fachin Schiavi, Gelli, Bernocco Garzanti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede a ridelineare con proprio decreto lo status, le modalità di reclutamento e le nomine dei lettori di italiano presso le Università straniere, per quanto di competenza del Governo e nel rispetto delle normative europee.

8. 01.

Fachin Schiavi, Gelli, Bernocco Garzanti, Zevi.

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 8. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 8. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 8. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Fachin Schiavi ed altri 8. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Fachin Schiavi ed altri 8.01. Chiedo ai presentatori se non intendano trasformarlo in ordine del giorno.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Pare che questa sia l'unica soluzione alla quale dobbiamo rassegnarci. Ritiro l'articolo aggiuntivo riservandomi di trasformarlo in apposito ordine del giorno.

FLAMINIO PICCOLI, Presidente della III Commissione. Non si tratta di rassegnazione, ma di una conferma che quella intrapresa è la strada giusta.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Comitati di collaborazione culturale).

1. Presso gli Istituti possono essere costituiti Comitati di collaborazione cul-

turale per contribuire alle attività degli Istituti stessi.

2. Sono chiamati a far parte dei Comitati, a titolo onorario, esponenti culturali dei paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonché esponenti qualificati delle comunità di origine italiana.

3. Le proposte per la costituzione dei Comitati e per la nomina dei loro membri sono formulate dai direttori degli Istituti e sottoposte all'approvazione delle autorità diplomatiche competenti per territorio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, dopo le parole all'approvazione aggiungere le seguenti degli ispettorati tecnici periferici e.

9. 1.

Poli Bortone, Tremaglia.

UGO CRESCENZI, Relatore per la III Commissione. Esprimo parere contrario sull'emendamento presentato.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 9.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

(Dotazioni degli Istituti).

1. Gli Istituti sono dotati di strutture adeguate ai compiti ad essi conferiti ed in

particolare di servizi informatizzati di documentazione, atti a soddisfare le richieste di informazioni concernenti l'Italia, nonché a fornire consulenza a studiosi, ricercatori, studenti, operatori culturali italiani e stranieri.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo e delle allegate tabelle:

ART. 11.

(Area della promozione culturale e ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero del personale del Ministero).

1. Le dotazioni organiche dei livelli IX, VIII e VII delle qualifiche funzionali, con i

correlativi contingenti dei profili professionali individuati ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riferiti al personale del Ministero, sono incrementate rispettivamente di 30, 60 e 160 unità per l'esercizio di attività ascrivibili all'area della promozione culturale dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall'allegata tabella A. L'individuazione degli specifici profili professionali avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. È istituito il ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero, con le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella B.

3. Al personale di cui al presente articolo compete il trattamento economico all'estero di cui all'allegata tabella C.

TABELLA A

(articolo 11, comma 1)

Funzioni all'estero del personale dell'area della promozione culturale
delle qualifiche funzionali del Ministero

Qualifica funzionale	Dotazione	Funzione
IX Livello	30	Direttore di Istituto di cultura
VIII Livello	60	Direttore di Istituto di cultura Addetto agli Istituti di cultura
VII Livello	160	Addetto agli Istituti di cultura

TABELLA B

(articolo 11, comma 2)

Ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione
della promozione culturale all'estero

Qualifica	Posti qualifica
Dir super.	4
Primo dir.	11

TABELLA C

(articolo 11, comma 3)

Indennità di servizio all'estero di cui agli articoli 170 e 171 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 per il personale
destinato agli Istituti di cultura

Posto-funzione	Idennità mensile lorda lire	Coefficiente parziale
Direttore	214.000	40,15 per cento
Addetto	118.000	55,15 per cento

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la rubrica con la seguente Area della promozione culturale e ruolo dei dirigenti culturali del personale del Ministero.

11. 2.

Gabbuggiani, Mammone, Soave, Gelli, Bernocco Garzanti.

Nella rubrica, alla parola Ministero aggiungere le seguenti degli affari esteri.

11. 4.

Ceruti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le dotazioni organiche dei livelli IX e VIII delle qualifiche funzionali con i correlativi contingenti dei profili professionali individuali ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riferiti al personale del Ministero degli affari esteri, sono incrementate rispettivamente di 90 e 160 unità per l'esercizio di attività ascrivibili all'area della promozione culturale dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall'allegata tabella A. Gli specifici profili professionali sono individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

11. 9.

Ceruti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le dotazioni organiche dei livelli IX e VIII delle qualifiche funzionali con i correlativi contingenti dei profili professionali individuati ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riferiti al personale del Ministero degli affari esteri, sono incrementate rispettivamente di 90 e 160 unità per l'esercizio di attività ascrivibili all'area della promozione culturale dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall'allegata tabella A. Gli specifici

profili professionali sono individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

11. 7.

Viti, Costa, Casati.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le dotazioni organiche dei livelli IX e VIII delle qualifiche funzionali con i correlativi contingenti dei profili professionali individuati ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riferiti al personale del Ministero degli affari esteri, sono incrementate rispettivamente di 90 e 160 unità per l'esercizio di attività ascrivibili all'area della promozione culturale dello stesso Ministero secondo quanto previsto dall'allegata tabella A. Gli specifici profili professionali sono individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

11. 8.

Poli Bortone, Tremaglia.

Al comma 1, alle parole del Ministero aggiungere le seguenti degli affari esteri.

11. 5.

Ceruti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È istituito il ruolo dei dirigenti culturali con le dotazioni organiche e le funzioni di cui all'allegata tabella B — L'accesso al predetto ruolo dirigenziale è riservato al personale di cui al comma 1 del presente articolo.

11. 1.

Gelli, Fachin Schiavi, Mammone, Bernocco Garzanti.

Sostituire il titolo e la tabella B dell'articolo 11, comma 2 con i seguenti:

Tabella B (articolo 11, comma 2) — Ruolo dei dirigenti culturali e loro funzioni.

Qualifica: dirigente superiore; numero posti: 4; Funzioni estero: Direttore Istituto Cultura; funzioni interno: Capo Ufficio;

Qualifica: primo dirigente; numero posti: 11; Funzioni estero: Direttore Istituto Cultura; Funzioni interno: Capo Reparto.

11. 3.

Gabbugiani, Soave, Gelli, Bernocco Garzanti.

Aggiungere i seguenti commi:

4. Sono istituiti gli ispettori tecnici periferici con le funzioni di cui all'articolo 3, lettera d). Essi hanno sede presso le ambasciate di Italia;

5. Sono costituiti 13 ispettorati tecnici periferici, dei quali 5 in Europa, 1 in Medio Oriente ed Africa Orientale, 3 in America Latina, 2 nell'America anglofona, 1 in Australia;

6. Al Ministero spetta il compito di stabilire la sede e le circoscrizioni dei singoli ispettorati;

7. All'ispettore tecnico periferico competono il titolo e le funzioni di addetto culturale presso l'Ambasciata in cui ha sede.

11. 6.

Tremaglia, Poli Bortone.

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

LAURA FINCATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gabbugiani ed altri 11. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 11. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 11. 9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Viti ed altri 11. 7, e Poli Bortone e Tremaglia 11. 8, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 11. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gelli ed altri 11. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gabbugiani 11. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Tremaglia e Poli Bortone 11. 6.

ADRIANA POLI BORTONE. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 con le annesse tabelle.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Reclutamento del personale dell'area della promozione culturale e del ruolo degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero).

1. L'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e al ruolo degli esperti di cui all'articolo 11, avviene in conformità alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero.

2. Il Ministero, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, promuove, anche per il tramite dell'Istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione, preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o postuniversitario o con enti specializzati in settori della promozione culturale o della cooperazione internazionale; organizza altresì, sempre per il tramite dell'Istituto diplomatico, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, subito dopo l'accesso ai ruoli o prima delle successive destinazioni all'estero.

3. I titoli di studio nonché i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.

4. Le modalità concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

A tale articolo sono stati Presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire la parola Ministero, con le seguenti Presidenza del Consiglio dei ministri.

12. 1.

Ceruti.

Al comma 2 sopprimere le parole o post universitario.

12. 6.

Poli Bortone, Tremaglia.

Al comma 2, sostituire le parole il Ministero con le seguenti la Presidenza del Consiglio dei ministri.

12. 3.

Ceruti.

Al comma 2, sostituire le parole il Ministero con le seguenti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

12. 2.

Ceruti.

Al comma 2 sostituire le parole sentito il parere con le seguenti su conforme parere.

12. 5.

Ceruti.

Al comma 4, sostituire le parole il Ministero con le seguenti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

12. 4.

Ceruti.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole è disposto un concerto con enti specializzati, fermo restando il ruolo di promozione da parte delle Università.

12. 7.

Poli Bortone, Tremaglia.

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione.* Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 12.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 12.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 12.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 12.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 12.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 12.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 12.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Servizio in Italia e all'estero del personale dell'area della promozione culturale).

1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio all'estero o in Italia. Nel primo caso è assegnato agli Istituti, con funzioni di direttore di Istituto di cultura o di addetto agli Istituti di cultura; nel secondo caso è assegnato alla Direzione generale.

2. In materia di avvicendamenti si applicano le disposizioni previste per il personale delle qualifiche funzionali del Ministero, salvo quanto disposto nei commi 3 e 4.

3. Il personale in servizio presso gli Istituti non può rimanere all'estero più di otto anni consecutivi, né essere trasferito

prima che siano trascorsi tre anni. I direttori non possono permanere nella stessa sede più di sei anni consecutivi.

4. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non può avere durata inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio può essere svolto anche in posizione di comando presso università, istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e altre Amministrazioni dello Stato che svolgano attività connesse con le finalità della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole a Direzione generale aggiungere le seguenti al Ministero.

13. 1.

Ceruti.

Al comma 4, dopo le parole tale servizio aggiungere le seguenti è finalizzato all'aggiornamento professionale o alle attività di indirizzo e di supporto agli Istituti. A tali fini esso.

13. 2.

Gelli, Fachin Schiavi.

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione.* Esprimo parere contrario su ambedue gli emendamenti.

LAURA FINCATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 13.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gelli e Fachin Schiavi 13.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(*Direttori degli Istituti
e incarichi speciali*).

1. I direttori degli Istituti sono nominati dal Ministro fra il personale dei livelli IX e VIII appartenente all'area della promozione culturale.

2. La funzione di direttore di Istituto può essere conferita anche agli esperti del ruolo dirigenziale di cui al comma 2 dell'articolo 11.

3. La nomina e la destinazione dei direttori degli Istituti sono disposte con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale per le relazioni culturali, anche sulla base delle competenze relative all'area geografica di destinazione e delle aspirazioni espresse dall'interessato.

4. In ogni Istituto l'addetto con maggiore anzianità di servizio esercita le funzioni vicarie del direttore ed espleta ogni altra attribuzione a lui delegata.

5. In caso di temporanea mancanza del direttore titolare, le relative funzioni sono affidate dalla Direzione generale ad un addetto, tenendo conto delle specifiche competenze e dell'anzianità di servizio.

6. La funzione di direttore può essere altresì conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unità con la modalità di destinazione e con il trattamento economico stabiliti dall'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni.

7. Nei primi 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, con le stesse procedure e con lo stesso trattamento economico di cui al comma 6 può altresì essere conferito a persone di elevata competenza e prestigio culturale, entro il limite massimo di 10 unità, e per un periodo massimo di due anni rinnovabili una sola volta, l'incarico speciale per la realizzazione di progetti specifici da attuare con la collaborazione degli istituti stessi.

8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è aggiuntivo a quello degli organici di cui alle allegate tabelle A e B ed a quello previsto dall'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la rubrica con la seguente
Direzione degli istituti di cultura.

14. 1.

Gelli, Bernocco Garzanti.

Al comma 1 sostituire la parola Ministro *con le seguenti* Presidente del Consiglio dei ministri.

14. 7.

Ceruti.

Al comma 1, dopo le parole i direttori *aggiungere le seguenti* e i vice-direttori.

14.4.

Mammone, Gelli, Gabbuggiani,
Soave, Bernocco Garzanti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La funzione di direttore di Istituto può essere conferita anche ai dirigenti culturali di cui al comma 2 dell'articolo 11.

14.2.

Gabbuggiani, Bernocco Garzanti, Mammone, Gelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole sentita la commissione di cui all'articolo 4.

14. 14.

Fachin Schiavi.

Al comma 3, sostituire la parola Ministro *con le seguenti* Presidente del Consiglio dei ministri.

14. 8.

Ceruti.

Al comma 3, sostituire le parole del direttore generale per le relazioni culturali *con le seguenti* vincolanti della Commissione di cui all'articolo 4.

14. 16.

Ceruti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per effetto di eventuali vacanze dovute alla restituzione ai ruoli di appartenenza o di provenienza di personale direttivo, le funzioni di direttore sono affidate all'addetto con la maggiore anzianità di servizio nelle sedi; analogo criterio verrà seguito per ogni altra eventuale sostituzione di personale direttivo. All'addetto incaricato della direzione compete l'assegnamento di sede stabilito per tale funzione.

14. 15.

Viti, Costa, Casati.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per effetto di eventuali vacanze dovute alla restituzione ai ruoli di appartenenza o di provenienza di personale direttivo, le funzioni di direttore sono affidate all'addetto con la maggiore anzianità di servizio nelle sedi; analogo criterio verrà seguito per ogni altra eventuale sostituzione di personale direttivo. All'addetto incaricato della direzione compete l'assegnamento di sede stabilito per tale funzione.

14. 17.

Poli Bortone, Tremaglia.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per effetto di eventuali vacanze dovute alla restituzione ai ruoli di appartenenza o di provenienza di personale direttivo, le funzioni di direttore sono affidate all'addetto con la maggiore anzianità di servizio nella sede; analogo criterio verrà seguito per ogni altra eventuale sostituzione di personale direttivo. All'addetto incaricato della direzione compete l'assegnamento di sede stabilito per tale funzione.

Al comma 6, sostituire le parole della Direzione generale con le seguenti la Presidenza del Consiglio dei ministri.

14. 18.

Ceruti.

Al comma 5, sostituire l'ultima frase con la seguente tenendo conto dell'anzianità di servizio e delle specifiche competenze.

14. 9.

Ceruti.

Al comma 5, dopo le parole Direzione Generale *aggiungere le seguenti* al vicedirettore o...

14. 12.

Poli Bortone, Tremaglia.

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

14. 5.

Gelli, Mammone, Soave, Sapio.

Al comma 6, sopprimere le parole entro il limite di venti unità.

14. 19.

Gelli, Fachin Schiavi, Mammone, Bernocco Garzanti.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

14. 10.

Ceruti.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

6. Il Ministro, per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, può conferire, con il parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 4, a persone di comprovata competenza e prestigio culturale, specifici incarichi per la — promozione di progetti da realizzare in collaborazione con gli Istituti.

14. 6.

Gabbuggiani, Gelli, Soave, Bernocco Garzanti, Mammone, Fachin Schiavi.

Al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente Le spese derivanti dall'impiego di tali personalità non gravano sulle somme destinate al funzionamento degli istituti.

14. 3.

Gelli, Gabbuggiani, Bernocco Garzanti, Mammone.

Al comma 6, dopo le parole Il Ministro *aggiungere le seguenti* con apposito stanziamento o finanziamento.

14. 13.

Poli Bortone, Tremaglia.

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

LAURA FINCATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gelli e Bernocco Garzanti 14.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 14.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mammone ed altri 14.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. In ottemperanza alla condizione posta dal parere della XI Commissione, preannuncio la presentazione di un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del comma 1, « sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4 ».

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 aggiungere in fine le parole sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.

14. 50.

LAURA FINCATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.50, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gabbuggiani ed altri 14.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Fachin Schiavi 14.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 14.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 14.16, non accettato da relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 14.11, non accettato da relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Viti 14.15, Poli Bortone e Tremaglia 14.17 e Ceruti 14.18, non accettati da relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 14.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 14.12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gelli ed altri 14.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gelli ed altri 14.19, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 14.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gabbuggiani ed altri 14.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gelli ed altri 14.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 14.13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 15.

(Funzioni del direttore dell'Istituto):

1. Il direttore dell'Istituto ha il compito di programmare e coordinare tutte le attività ed i servizi dell'Istituto stesso.

2. In particolare:

a) mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio consolare competente ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, nonché dell'articolo 7;

b) predispone annualmente il programma di attività e promuove le iniziative e le manifestazioni atte a rappresentare la ricchezza e l'attualità della cultura italiana nelle sue varie espressioni;

c) mantiene i rapporti con le istituzioni e le personalità culturali del paese ospitante;

d) assicura adeguate e specifiche iniziative linguistiche e culturali per le comunità italiane;

e) provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale, alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione;

f) predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente.

PRESIDENTE. Comunico che fra pochi minuti le Commissioni saranno sconvocate date le concomitanti votazioni in Assemblée.

ELIO GABBUZZI. Dichiaro, anche a nome degli altri presentatori, di ritirare gli emendamenti del gruppo comunista.

VINCENZO VITI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti presentati dal gruppo della democrazia cristiana.

ADRIANA POLI BORTONE. Insisto sull'emendamento recante le firme mia e del collega Tremaglia.

GIANLUIGI CERUTI. Insisto sui miei emendamenti.

PRESIDENTE. Avverto che a tale articolo residuano pertanto i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere le parole sentito il parere e le proposte degli addetti in servizio nell'istituto.

15. 6.

Poli Bortone, Tremaglia.

Al termine del comma 2, aggiungere le parole Previo esame delle proposte degli addetti in servizio nell'istituto.

15. 7.

Ceruti.

Al comma 3, lettera d), dopo le parole linguistiche e culturali aggiungere la seguente anche.

15. 2.

Ceruti.

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. Dichiaro di non accettare alcuno degli emendamenti che le Commissioni riunite si accingono a votare.

LAURA FINCATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo al relatore Crescenzi nell'esprimere parere contrario su tutti e tre gli emendamenti all'articolo 15.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tremaglia 15. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 15. 7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 15. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel suo complesso.

(È approvato).

ADRIANA POLI BORTONE. Dichiaro di ritirare tutti i restanti emendamenti presentati dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale al testo unificato in discussione.

GIANLUIGI CERUTI. Anch'io dichiaro di ritirare tutti i restanti emendamenti da me presentati al testo unificato in discussione.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli 16, 17 e 18, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 16.

(Personale comandato o collocato fuori ruolo).

1. Per le esigenze degli Istituti e dei servizi della Direzione generale, compreso il funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministero può avvalersi, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, di personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato, da università e da enti pubblici non economici, che sia in possesso di specifiche qualifiche rispondenti alle finalità della

presente legge, in numero non superiore a cinque per il servizio al Ministero e dieci per il servizio all'estero.

2. Al personale di cui al comma 1 da destinare all'estero si applicano le procedure ed il trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; esso si aggiunge al personale previsto dal predetto articolo 168.

(È approvato).

ART. 17.

(Personale a contratto).

1. Gli Istituti, per lo svolgimento delle proprie attività e previa autorizzazione del Ministero, possono assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro il limite massimo di 450 unità, da adibire a mansioni di concetto, esecutive e ausiliari. Detto contingente sostituisce quello di cui all'articolo 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604, limitatamente alla parte di esso destinata agli Istituti di cultura.

2. Per ulteriori, specifiche esigenze agli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.

(È approvato).

ART. 18.

(Specialisti).

1. La Direzione generale e gli Istituti possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui l'assolvimento dei compiti della Commissione di cui all'articolo 4, il programma annuale di attività degli Istituti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 15, o particolari iniziative richiedano competenze specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il

tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 19.

(Inquadramento del personale in servizio all'estero - Disposizioni transitorie).

1. Il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio all'estero con funzioni di direttore, vice direttore o addetto presso gli Istituti è mantenuto in servizio all'estero per il periodo indicato nei commi 3, 4 e 8, fatti salvi il collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età o l'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. In tale periodo le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni lordi continuano ad essere regolati dalla tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967.

2. Il personale di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può presentare domanda per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale del Ministero. L'inquadramento è effettuato mediante concorso riservato, per il IX, l'VIII e il VII livello, nel limite rispettivo di 20, 40 e 107 posti. Per i posti di IX livello potrà concorrere il personale inquadrato, nell'Amministrazione di appartenenza in una qualifica non inferiore all'VII livello, nonché il personale dei ruoli delle università non inquadrato nelle qualifiche funzionali; per i posti dell'VIII livello potrà concorrere, oltre al personale sopra indicato, quello inquadrato nella VII qualifica funzionale e che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di direttore o, da almeno tre anni, di vice direttore; per i posti di VII livello potrà, in ogni caso, concorrere, oltre al personale sopra

indicato, il personale di pari qualifica nell'Amministrazione di appartenenza e quello che svolge funzioni di addetto di Istituto di cultura.

3. Il personale di cui al comma 1 che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 è mantenuto in servizio all'estero fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, ed è successivamente restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza.

4. Il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge funzioni di direttore di Istituto e la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza è stata sospesa ai sensi della legge 25 luglio 1988, n. 320, cessa da tali funzioni decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; a partire da tale termine, salvo che non abbia avanzato domanda di restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza, tale personale è collocato fuori ruolo presso il Ministero ai sensi dell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, in eccedenza al contingente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 25 agosto 1982, n. 604, fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 5. Qualora non inquadrato, il suddetto personale è restituito ai ruoli di provenienza o di appartenenza. Il restante personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2 è comunque mantenuto in servizio all'estero fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 5.

5. All'inquadramento di cui al comma 2 provvede il Ministro, con decreto emanato di concerto con il Ministro del Dicastero cui appartiene il personale interessato, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di graduatorie formate da un'apposita commissione entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione è costituita con decreto del Ministro

entro sessanta giorni dalla predetta data ed è composta da:

a) un docente universitario di prima fascia, che la presiede;

b) un consigliere di Stato;

c) cinque funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparato, dei quali due appartenenti al Ministero, uno alla direzione degli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, uno al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno al Ministero per i beni culturali ed ambientali;

d) un docente universitario che abbia svolto o svolga funzioni di direttore di Istituto.

6. La commissione, previa determinazione dei criteri, giudica i candidati sulla base dei titoli culturali e di servizio posseduti, con particolare riferimento al servizio prestato all'estero; il giudizio è volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cultura e professionalità necessari per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dalle qualifiche funzionali nelle quali gli interessati richiedano l'inquadramento. Il calendario delle prove è fissato dalla commissione; per il personale di cui al comma 4, tali prove avranno luogo dopo il decorso del termine di sei mesi di cui al comma stesso.

7. La destinazione all'estero del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale è disposta dal Ministro secondo i criteri stabiliti dagli articoli 13 e 14 della presente legge. Per la destinazione presso l'Amministrazione centrale o presso le istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 13 della presente legge, il Ministero predispone un piano di utilizzazione basato sul numero di anni di servizio comunque prestato all'estero; anche in altre istituzioni scolastiche o culturali italiane e straniere, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, assicurando peraltro la permanenza presso l'Amministra-

zione centrale di almeno il 20 per cento del personale inquadrato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

8. Il personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato in servizio all'estero presso gli Istituti alla data della deliberazione della commissione di cui al comma 5, che ha presentato la domanda di cui al comma 2 e non è inquadrato nelle qualifiche dell'area della promozione culturale del Ministero, può continuare, se è all'estero, a prestare servizio nella stessa sede fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della citata legge n. 604 del 1982 e successive modificazioni, e comunque per tre mesi dalla data della deliberazione predetta; decorso tale termine, è restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Per tale personale, le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni mensili lordi restano regolati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

9. Il contingente stabilito in applicazione dell'articolo 4 della citata legge n. 604 del 1982, è ridotto di un numero pari alle unità di personale inquadrato, ai sensi e per gli effetti della presente legge, nelle dotazioni organiche di cui all'allegata tabella A.

10. Il personale di ruolo non docente delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria immesso in ruolo e mantenuto in servizio all'estero ai sensi degli articoli 14, 16 e 18 della citata legge n. 604 del 1982 e successive modificazioni, e quello successivamente reclutato ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, possono continuare a prestare servizio negli Istituti fino alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente. Decorso tali termini il suddetto personale potrà, previa dimissioni dall'impiego di ruolo e su proposta del direttore dell'Istituto, corredata da conforme parere della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per territorio, essere assunto con un contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 604 del 1982, così come modificato dall'articolo 17 della presente legge, per mansioni corrispon-

denti a quelle per il quale era stato destinato all'estero. Resta ferma in tal caso la normativa vigente in materia di cumulo di trattamento di quiescenza con la retribuzione derivante dal contratto di diritto privato. Tale personale a contratto è compreso nel contingente di cui all'articolo 17 della presente legge.

11. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 e della costituzione dei fondi di scorta di cui al comma 7 dello stesso articolo, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti resta regolata dalla normativa vigente. È fatta salva la possibilità per gli Istituti di ricorrere, in tale periodo, su autorizzazione ministeriale, al credito bancario facendo gravare gli interessi passivi sul loro bilancio.

Ricordo che a tale articolo risultano presentati dal Governo i seguenti emendamenti già trasmessi alle Commissioni I, V ed XI per i prescritti pareri:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che alla data del 15 dicembre 1990 prestava servizio all'estero con funzioni di direttore, vice direttore o addetto presso gli Istituti di Cultura, è confermato senza interruzioni in tale servizio all'estero per il periodo indicato nei commi 3, 4 e 8, fatti salvi il collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età o l'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 23 gennaio 1967. In tale periodo le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni lordi continuano ad essere regolati dalla tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967.

19. 47.

Al comma 2, sopprimere l'ultima frase.

19. 48.

Al comma 3, aggiungere le parole il personale la cui restituzione ai ruoli di

provenienza o di appartenenza era stata sospesa ai sensi della legge n. 234 del 7 agosto 1990 e che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 è restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

19. 49.

Al comma 4, sostituire la prima frase sino alla parola essa con la seguente Il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2 che alla data del 15 dicembre 1990 svolgeva funzioni di direttore di Istituto e la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza era stata sospesa ai sensi della legge n. 234 del 7 agosto 1990.

19. 50.

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. Dichiaro di accettare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 19.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 19. 47, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 19. 48, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 19. 49, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 19. 50, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel suo complesso, con le modifiche testé approntate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Interventi nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero).

1. Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma tramite gli Istituti, e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni dal 1991 al 1994, e di lire 10.000 milioni a decorrere dal 1995.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:

a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;

b) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

c) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per incentivare progetti di ricerca

di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale in materia, nonché per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra università italiane e straniere.

4. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva potrà essere destinata anche alle opere di manutenzione e adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di cultura.

5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2.

Avverto che, per ottemperare al parere espresso dalla V Commissione, a tale articolo risultano presentati dal relatore i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola 1990 con la seguente 1991.

20. 30.

Il Relatore.

Al comma 3-bis, sostituire la parola 1990 con la seguente 1991.

20. 31.

Il Relatore.

LAURA FINCATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo, dichiaro di accettare tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 20. 30, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 20. 31, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo complesso, con le modifiche testé approntate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Spese per le sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero).

1. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1991, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero. L'autorizzazione di spesa per gli anni 1991 e 1992 è di lire 600 milioni annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Per le speciali esigenze degli Istituti è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2.000 milioni nel 1991 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi degli Istituti stessi.

3. Restano in vigore gli articoli 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1982, n. 473.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti, volti ad ottemperare al parere espresso dalla V Commissione:

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola 1990 con la seguente 1991.

21. 30.

Il Relatore.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola 1990.

21. 31.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la parola 1990 con la seguente 1991.

21. 32.

Il Relatore.

LAURA FINCATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro, a nome del Governo, di accettare tutti e tre gli emendamenti all'articolo 21.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 21. 30, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 21. 31, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 21. 32, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel suo complesso, con le modifiche testé appor- tate.

(È approvato).

Do lettura dei successivi articoli 22 e 23 che, non essendo stati presentati emenda- menti, porrò direttamente in votazione.

ART. 22.

(Norme di rinvio).

1. Per quanto non espressamente previ- sto e regolato dalla presente legge si ap- plicano per il personale dell'area della promozione culturale del Ministero nonché del ruolo degli esperti di cui all'articolo 11, la normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero e l'ordinamento di settore del Ministero stesso.

2. Per quanto non espressamente previ- sto e regolato dalla presente legge restano in vigore, per il personale in servizio

presso le istituzioni culturali italiane e straniere all'estero diverso da quello del- l'area della promozione culturale del Mi- nistero, le norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e le disposizioni, espressamente richiamate nel suddetto decreto, del decreto del Presi- dente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché la legge 25 agosto 1982, n. 604, e succes- sive modificazioni.

(È approvato).

ART. 23.

(Abrogazione di disposizioni).

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione agli Istituti del titolo I della legge 25 agosto 1982, n. 604, e delle successive modificazioni salvo che per le destinazioni per le quali siano state già avviate le procedure previste dal ter- z'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15.220 milioni per l'anno 1991 e in lire 20.029 milioni per nell'anno 1992 si provvede:

a) quanto a lire 14.620 milioni per l'anno 1991 e a lire 19.429 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo delle proie- zioni per i medesimi anni dell'accantona- mento: « Interventi per il Ministero degli affari esteri, ivi compreso il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti

in campo sociale e culturale all'estero » iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;

b) quanto a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento « Acquisto immobili per Istituti di cultura ed istituzioni scolastiche » iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, volto ad ottemperare alla condizione posta nel parere espresso dalla V Commissione:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15.220 milioni per l'anno 1991 e in lire 20.029 milioni per l'anno 1992 si provvede:

a) quanto a lire 14.620 milioni per l'anno 1991 e a lire 19.429 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento « Interventi per il Ministero degli affari esteri, ivi compreso il riordinamento del Ministero, potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;

b) quanto a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento « Acquisto immobili per istituti di cultura ed istituzioni scolastiche » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

24. 10.

Il Relatore.

LAURA FINCATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo, dichiaro di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 24. 10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 25.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Fachin Schiavi e Bernocco Garzanti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni III e VII in sede di approvazione della legge di "Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero",

IMPEGNANO IL GOVERNO

a ridelineare, con proprio decreto lo *status*, le modalità di reclutamento e le nomine

dei lettori di italiano presso le università straniere, nonché del personale ancora in attesa dell'esaurimento delle graduatorie dei concorsi sostenuti entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

0/4920/VII/1.

Gli onorevoli Fachin Schiavi, Bernocco Garzanti e Di Prisco hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni III e VII, riunite in seduta congiunta per l'approvazione della legge di "Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero":

rilevata l'esigenza di dare un assetto organico ad un centro nazionale preposto alla produzione, alla selezione e alla valutazione,

a) di progetti di ricerca teorica e applicata all'insegnamento dell'italiano, anche come lingua seconda e come lingua straniera;

b) all'elaborazione dei materiali didattici nuovi e all'ordinamento e alla valutazione di tutto il materiale destinato all'insegnamento esistente nel settore;

c) all'aggiornamento del personale docente avvalendosi della collaborazione delle agenzie formative qualificate;

considerata l'importanza di tale organismo per offrire una base seria di informazione e di elaborazione di idee all'interesse ormai molto pronunciato, verso la nostra lingua e la nostra cultura:

IMPEGNANO IL GOVERNO

ad avviare una specifica iniziativa legislativa che solleciti e sostenga una rapida discussione parlamentare per definire l'assetto di un organismo permanente attivo, autorevole e capace di sostenere in maniera efficace e con continuità lo sviluppo della lingua italiana in Italia e all'estero ».

0/4920/VII/2.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo, rilevando che le motivazioni, nella parte in cui si contesta la validità del lavoro svolto in questa sede, appaiono non condivisibili, tenuto conto che se approviamo una legge non possiamo dichiararne l'invalidità, neppure per le ragioni che sono state addotte, accetta come raccomandazione il dispositivo degli ordini del giorno, ma non la premessa. Il Governo ravvisa nelle indicazioni degli onorevoli ragioni di riflessione sulle quali dovrà avviare quanto prima un dibattito parlamentare.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dei due ordini del giorno.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Essendo imminente la sconvocazione delle Commissioni per la concomitanza di votazioni in Assemblea e data l'esigenza di un'approvazione del provvedimento entro oggi affinché il Senato possa vararlo definitivamente prima di Natale, autorizzo la consegna di interventi scritti affinché siano pubblicati in allegato al resoconto stenografico di questa seduta.

ELIO GABBUGGIANI. Rinviando ad una dichiarazione scritta più puntuale, intendo preannunciare il voto contrario del gruppo comunista, per i motivi già esposti nel corso di precedenti sedute.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Volponi ed altri; Spitella ed altri: « Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero *(Approvata, in un testo unificato, dalle Commissioni riunite III e VII del Senato)* (4920):

Presenti	52
Votanti	51
Astenuti	1
Maggioranza	26
Hanno votato sì	40
Hanno votato no	11

(Le Commissioni approvano).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 383, 3832, 4233 e 4703.

Hanno votato sì:

Amalfitano, Amodeo, Aniasi, Baruffi, Boniver, Borri, Buonocore, Cafarelli, Ca-

relli, Casati, Ciliberti, Colombo, Costa Silvia, Crescenzi, Del Bue, Duce, Ferrari Bruno, Fracanzani, Gangi, Gava, Gorla, Latteri, Malfatti, Manzolini, Martinazzoli, Martini, Matulli, Mensorio, Michelini, Napoli, Orsini Bruno, Piccoli, Pietrini, Pisicchio, Radi, Savino, Scalfaro, Seppia, Tesini e Viti.

Hanno votato no:

Bernocco Garzanti, Ceruti, Di Prisco Longo, Fachin Schiavi, Gabbuggiani, Gelli, Marri, Masini, Rubbi Antonio, Soave e Zevi.

Si è astenuto:

Poli Bortone.

La seduta termina alle 17,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 30 gennaio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

Dichiarazioni di voto finali.

LUIGINA BERNOCCO GARZANTI. Preannuncio, anche a nome della sinistra indipendente, il voto contrario della/proposta di legge n. 4920, per le ragioni che nel corso delle numerose riunioni del Comitato ristretto ho più volte esposto e che parevano avere incontrato l'approvazione di parecchi deputati anche dell'area governativa. Dopo mezzo secolo di tribolazioni - a istituire gli istituti di cultura fu la legge n. 740 del 1940 - è ben triste che si sia arrivati a una simile conclusione, senza aver davvero affrontato la riforma degli istituti com'era nei voti di chi ha a cuore i problemi della cultura italiana e la sua immagine all'estero, di cui i direttori, pur tra vicissitudini alterne, concorsi non esauriti, immissioni estemporanee, abnegazione generosa o mediocre vivacchiare, sono stati comunque finora gli ambasciatori. Anche le carriere, quelle da inventare come quelle da riordinare, sono affidate ad una legge che ci lascia perplessi sulla sua obiettiva funzionalità.

Per queste ragioni, tutte riferibili all'assunto discutibile che la cultura sia prerogativa del Ministero degli affari esteri, come se si ignorasse che non alla guerra ma alla pace è affidata l'arte, è

consegnata la letteratura di un paese, la sua musica, la sua scienza, dichiaro la mia opposizione alla legge, con un senso di impotenza desolante, pari alla mediocrità del compromesso che il provvedimento rispecchia.

FRANCESCO CASATI, Relatore per la VII Commissione.

Annunciando il voto favorevole del gruppo democratico cristiano, sostengo la positività del provvedimento di riforma degli istituti italiani di cultura all'estero. Esso va nella direzione di un potenziamento della presenza della cultura italiana nel mondo attraverso una maggiore autonomia degli istituti stessi e una più elevata professionalità degli operatori.

Positiva è anche la creazione dell'area della promozione culturale al Ministero degli affari esteri, con l'introduzione di una sorta di circolarità delle esperienze per i funzionari operanti all'estero e quelli operanti in Italia.

Di grande rilievo è inoltre la commissione consultiva istituita presso il Ministero degli affari esteri, con la partecipazione dei rappresentanti della cultura italiana e dei ministri interessati. Essa sarà di fatto il vero motore della promozione culturale all'estero e porrà in essere anche un'azione propositiva nei confronti del Ministero.

E' stato infine fatto il possibile per soddisfare le richieste degli attuali operatori degli istituti che, con la legge, si vedono riconosciuti la loro esperienza e il loro impegno.

ELIO GABBUGGIANI. L'approvazione della proposta di legge n. 4920 - sulla quale il gruppo comunista esprimerà voto contrario - avviene sotto il continuo ricatto da parte del Governo dell'immediato rientro in Italia di un terzo di tutto il personale all'estero degli istituti italiani di cultura - 43 direttori e altrettanti vice direttori e addetti - qualora l'*iter* legislativo non venga rapidamente concluso con l'accettazione delle richieste governative. Già al Senato della Repubblica era stata imposta analoga procedura. Alla Camera ciò è avvenuto in forme ancor più accentuate, con la conseguenza di sottrarre alle due Commissioni la possibilità di un reale approfondimento del testo al nostro esame al fine di ricondurre la sua elaborazione a quello che era - e non è stato - il vero obiettivo di una riforma: il rilancio e la proiezione dell'azione culturale dell'Italia nel mondo in presenza del nuovo scenario europeo e mondiale e in vista del duemila.

Il testo che esce dalle due Commissioni non è una vera riforma degli istituti, anche se l'iniziativa del nostro gruppo, di altre forze della sinistra - e spesso anche con la convergenza di forze della maggioranza - ha consentito l'introduzione di modifiche migliorative al testo in alcune parti importanti relative agli indirizzi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, per il miglioramento funzionale degli istituti, per ridurre i contenuti accentratori e burocratici nell'opera del Ministero e del ministro, per

ridurre gli sbarramenti mortificanti al personale che ha operato e opera nella nuova area.

Tuttavia permangono nel provvedimento limiti gravi; non si è creata una struttura funzionale, trasparente, con personale di un'area che entra a far parte del Ministero degli affari esteri con analoghi diritti ed analoghe dignità rispetto all'altro personale del Ministero. Così non è stato.

La discussione che si è svolta in questa sede - mentre al Senato della Repubblica si sta discutendo dell'impostazione che dovrà avere la riforma del Ministero degli affari esteri - avrebbe dovuto tenere in maggiore considerazione il precedente che qui si sarebbe creato, come indicazione di una struttura nuova, armonica e non conflittuale fra le categorie del personale presente al Ministero degli affari esteri. La creazione di una nuova area culturale, con il suo inserimento nelle strutture del suddetto Ministero, aveva un significato culturale e politico di prima grandezza.

La creazione di tale area ci era parsa come un fatto fortemente positivo, in quanto avrebbe dovuto sanare l'attuale divisione del settore in due tronconi esterni l'uno all'altro: da una parte gli istituti, il cui personale proviene per la massima parte dal Ministero della pubblica istruzione e rimane, a volte vita natural durante, nella equivoca funzione giuridica del comando presso il Ministero degli

affari esteri, dall'altra parte la direzione generale per le relazioni culturali, la cui responsabilità è affidata a funzionari diplomatici. Ciò comporta incomunicabilità fra gli istituti di cultura e il mondo culturale italiano. La direzione generale per le relazioni culturali non possiede, infatti, la necessaria competenza e credibilità per fungere da snodo tra gli istituti e la cultura italiana, il che è motivo fondamentale dell'attuale relativa inefficienza degli istituti stessi. La creazione di un'area culturale quale quella auspicata avrebbe dovuto sanare tali contraddizioni, conferendo al personale culturale pieni diritti di cittadinanza all'interno del Ministero degli affari esteri e delineando strutture e carriere come quelle delle altre aree.

In altri termini, vi era da attendersi la chiara definizione di una carriera che dai gradi iniziali salisse fino ai vari gradini della dirigenza e per cui fossero chiaramente definite le responsabilità che, a seconda dei vari livelli, sarebbero state attribuite a ciascuno all'estero e presso la direzione generale per le relazioni culturali. In tal modo, come avviene per il personale amministrativo o diplomatico o come si verifica in qualsiasi Ministero, il personale del nuovo ruolo avrebbe costituito la spina dorsale dell'area culturale, sia pure con l'eventuale utilizzazione temporanea di esperti settoriali secondo le

norme generali fissate a tale scopo dal progetto di riforma del Ministero ora all'esame del Senato.

Nulla di tutto questo è avvenuto. Il progetto di riforma degli istituti (dopo che i pesanti interventi ministeriali hanno stravolto il primitivo progetto elaborato da un apposito comitato senatoriale), anche se definisce sufficientemente le responsabilità che il personale avrà allorché presterà servizio all'estero presso gli istituti stessi, tace completamente sulle funzioni e sui livelli di responsabilità che esso dovrà esercitare presso la struttura della direzione generale per le relazioni culturali, nonché sui rapporti che ivi si stabiliranno tra il personale culturale e quello diplomatico.

Appare invece la precisa volontà di creare due fasce diverse: in basso il personale culturale di ruolo assunto con concorso ed in alto, sia per la guida dei più importanti istituti sia per i posti di maggiore responsabilità all'interno della direzione, il personale estraneo al Ministero, a titolo temporaneo al di fuori delle norme concorsuali, le cui qualifiche e remunerazioni vengono riferite non a quelle del personale dell'area culturale ma a quelle del personale diplomatico.

All'interno di queste fasce privilegiate vengono distinte ben quattro categorie (personaggi giudicati dal ministro di elevato prestigio e trasformati di colpo in direttori di istituti di cultura - sia pure

previo parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura all'estero -, altri personaggi inviati per missioni culturali presso gli istituti, funzionari di altri dicasteri cooptati dal Ministero degli affari esteri e, finalmente, specialisti settoriali), il tutto per un totale di 75 persone contro un organico complessivo di ruolo di circa 200-250 persone. Se si pensa che il disegno di legge di riforma del Ministero degli affari esteri prevede in tutto 160 esperti, la sproporzione appare inquietante.

Si aggiunga, inoltre, che mentre il progetto concernente il Ministero degli affari esteri limita l'utilizzazione di personale estraneo all'"espletamento di incarichi che richiedono specifiche competenze tecniche ai quali non si possa sopperire con personale dipendente dal Ministero stesso", nessuna precisazione in tal senso appare nella proposta di legge di riforma degli istituti.

Infine, mentre nella struttura del Ministero degli affari esteri appare chiaro che il personale di ruolo costituisce l'asse portante del sistema ed il personale estraneo è chiamato a svolgere compiti settoriali, viceversa per l'area culturale il personale esterno, soprattutto quello nominato personalmente dal ministro, può essere preposto alla direzione degli istituti di cultura.

Qual è lo scopo di tutto questo? Chiaramente quello di impedire che il personale culturale entri a far parte del Ministero degli affari

esteri con analoghi diritti ed analoghe dignità delle altre categorie. E' anche un'impostazione che contrasta con la prassi sindacale, poiché il Ministero preferisce affidare posti di responsabilità a personale estraneo, temporaneo e scelto a propria discrezione per non avere di fronte a sé una categoria omogenea.

Del resto, tale volontà di tenere a toni bassi fin dal nascere la nuova categoria dell'area culturale si desume chiaramente dalle norme di inquadramento dell'attuale personale: non solo vengono imposte nuove prove e nuove selezioni a tale personale che, già di ruolo presso il Ministero della pubblica istruzione, è stato a suo tempo selezionato attraverso apposite prove, ma ciò che è più grave è che i livelli di riferimento non tengono in nessun conto le responsabilità e gli impegni effettivamente svolti per anni ed anni presso gli istituti di cultura e considerano semplicemente i livelli di origine presso il Ministero della pubblica istruzione.

Conseguentemente, direttori di importanti istituti di cultura, che hanno espletato funzioni di dirigenza e, come addetti culturali, hanno avuto responsabilità analoghe a quelle del personale diplomatico, potranno al massimo concorrere all'inquadramento al livello VIII, quando oggi un qualsiasi preside di scuola media è al livello IX. Lo stesso dicasi per gli addetti che, una volta inseriti al VII livello, vengono equiparati ai cancellieri non laureati. E' lecito chiedersi se

l'obiettivo della nostra azione culturale nel mondo sia stato davvero presente nei comportamenti del Governo o non abbia, invece, prevalso la soddisfazione di altre esigenze.

Nel prossimo avvenire dovremo riprendere in considerazione i problemi dell'area culturale che insorgeranno dopo l'approvazione di questo testo, anche in vista dell'esame del disegno di legge di riforma generale del Ministero.

L'approvazione della proposta di legge sulla riforma degli istituti italiani di cultura all'estero comporterà con ogni probabilità l'insorgere di numerosi problemi di ordine organizzativo e funzionale. A questo punto sarà utile operare con intelligenza e sagacia per rendere meno difficile e complicato il rapporto tra il Ministero e gli istituti e fra il personale dell'area culturale e quello rimanente, che costituisce la maggioranza del Ministero stesso.

La previsione nel testo di legge della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, uno strumento del tutto nuovo, preposto appunto all'elaborazione degli indirizzi generali in materia, ed il rapporto che così viene a stabilirsi con il mondo della cultura e del sapere possono costituire un elemento importante per presentare il volto dell'Italia in campo culturale con i caratteri a lungo auspicati dagli operatori culturali e dalle forze politiche più attente.

Intendiamo pertanto rafforzare l'iniziativa per il rilancio dell'azione culturale dell'Italia e l'impegno a seguire con la massima attenzione la corretta attuazione della legge e le problematiche tuttora lasciate aperte.

ADRIANA POLI BORTONE. Il movimento sociale italiano-destra nazionale esprime un voto di astensione sulla proposta di legge in considerazione di alcune valutazioni.

Il provvedimento investe solo un aspetto della diffusione della cultura all'estero, differendo ad altro momento (probabilmente lontano nel tempo) l'organizzazione della rete scolastica. Tutto ciò comporta scarsa chiarezza soprattutto negli articoli che concernono il personale. Si potrebbero addirittura rilevare profili di illegittimità costituzionale per le gravi discriminazioni operate nei confronti del personale idoneo selezionato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 604 del 1982. L'ammissione al concorso riservato solo per il personale (direttori, vicedirettori e addetti degli istituti italiani di cultura) in servizio alla data del 15 dicembre 1990 verrebbe ad escludere coloro che, fra gli idonei, già nominati per la destinazione all'estero ed i cui atti sono in corso di registrazione presso gli organi di controllo, non si trovavano di fatto, alla data suddetta, in servizio all'estero, considerata la lentezza con cui le relative procedure di destinazione vengono rese esecutive.

Inoltre, la commissione di cui all'articolo 5 esclude presenze di particolare rilevanza, quale quella, ad esempio, della emittenza radiotelevisiva privata a livello nazionale, il cui rappresentante si

sarebbe potuto ben individuare attraverso una segnalazione del garante. Anche questa ci pare una grave carenza della legge, perché ci si rivolge alla consulenza di una sola parte dell'informazione, quella pubblica, rappresentata molto male dalla RAI che offre già sul territorio nazionale una informazione faziosa e di parte.

In sintesi, si tratta di un provvedimento determinato dall'urgenza, un provvedimento su cui occorrerà ritornare per mettere davvero ordine nel sistema della diffusione della cultura all'estero, una cultura che ha bisogno di presenze nuove, vivaci, non sradicate dal territorio nazionale, come può accadere per personale già all'estero addirittura da oltre vent'anni!

Di fronte ad un testo, dunque, che presenta lacune ed offre larghi spazi di dubbi interpretativi, non abbiamo inteso bloccarne l'*iter* (rendendoci conto di necessità, purtroppo, obiettive), ma non possiamo fare altro che esprimere un voto di astensione.

BRUNO ZEVI. La cultura è eretica, anti-diplomatica; perciò è stato assurdo, grottesco, porre gli istituti italiani di cultura all'estero sotto l'egida del Ministero degli affari esteri. Sono nettamente contrario al testo di legge che le Commissioni esteri e cultura della Camera dei deputati si accingono a votare, perché conferma l'attuale pernicioso situazione, semmai peggiorandola. Si tratta di un'occasione sciaguratamente perduta, proprio quando è urgente ristrutturare l'azione della cultura italiana all'estero.

DICHIARAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO
DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

La proposta di legge che ~~vi accingete~~ ^{a votare} ~~è il frutto~~ ^{è il frutto} di un intenso lavoro delle Commissioni esteri e Cultura di questa Camera che, pur salvaguardando lo spirito del provvedimento così come approvato dal Senato, ha apportato ~~alcune~~ ^{alcune} modifiche che arricchiscono i contenuti della legge stessa, tenendo conto anche delle altre proposte di legge presentate da vari gruppi politici.

Non c'è dubbio che si tratti di un provvedimento ampiamente innovativo, pur nella continuità di una gestione che resta nell'ambito del Ministero degli affari esteri, come impone l'importanza che il settore culturale non può non avere nei rapporti internazionali dell'Italia. Esso permette anche di recuperare quel ritardo che si è accumulato in molti anni nell'adeguare la rete culturale italiana all'estero alle mutate esigenze del mondo di oggi.

Con la presente legge si supereranno infatti le limitazioni imposte dall'attuale normativa, che rendeva applicabili automaticamente agli istituti di cultura tutte le norme concepite per il funzionamento delle scuole italiane all'estero, senza tener conto delle peculiarità delle funzioni degli istituti di cultura che, al contrario delle scuole all'estero, non trovano riscontro in alcun altro nostro organismo nazionale; circostanza questa che non fa ritenere adeguate alle esigenze degli istituti stessi la caratteristica base delle leggi sopra ricordate, e cioè la provvisorietà della destinazione a tali funzioni del personale direttivo delle istituzioni in questione.

Con la presente legge viene istituito invece per la prima volta, con l'area della promozione culturale nell'ambito del personale del Ministero degli affari esteri, un corpo professionale di esperti da destinare stabilmente agli istituti ed ai Servizi collegati dell'amministrazione centrale, personale che

con opportune iniziative di aggiornamento e di contatto costante con il mondo culturale italiano potrà sempre più affinare la sua professionalità ed offrire quindi al nostro Paese opportunità sempre maggiori di contribuire, con la diffusione della sua cultura, allo sviluppo di rapporti internazionali basati sulla reciproca conoscenza e su una sempre più intensa cooperazione, così come previsto nelle finalità della legge.

Un altro punto qualificante della legge è quello che prevede la possibilità di destinare, in relazione alle esigenze di particolari sedi, come direttori di Istituti di cultura, persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche ^{con riferimento} ~~alla~~ ^{alla} relazione alla organizzazione della promozione culturale, beninteso in numero limitato, con le procedure previste da una normativa già presente da oltre venti anni nel nostro ordinamento, con applicazione specifica all'Amministrazione degli Affari Esteri. Si tratta quindi di una normativa già esistente e, se mi è permesso il termine, già collaudata, con la specificazione aggiuntiva di chiari requisiti e con l'aggiunta di ulteriori limitazioni, come quella della durata dell'incarico e quello del necessario parere della Commissione Nazionale delle Relazioni Culturali con l'Estero.

E' stato questo - credo - l'argomento più dibattuto in questa Camera e, a nome del Governo, ringrazio per questo dibattito tutti coloro che vi hanno preso parte, contribuendo così ad approfondire questa tematica. La possibilità di arricchire in modo ben disciplinato e in quantità rigorosamente limitata, ma non esigua, la capacità di promozione della presenza culturale italiana nel mondo ricorrendo a personalità di prestigio e di mirata competenza, soprattutto nella fase iniziale, è d'altra parte un elemento qualificante della riforma, che valorizza in tale modo anche la figura ed i compiti di tutti i direttori e di tutti gli altri operatori della nuova area della promozione culturale. Sono convinto che, con le modifiche apportate, questa disposizione assicurerà il raggiungimento di quei risultati che tutti ci auguriamo, e cioè l'apporto di qualificate esperienze che aggiungano una nuova dimensione alla vita degli Istituti.

Anche la possibilità di destinare all'estero nei primi anni personalità con l'incarico di realizzare progetti specifici in collaborazione con gli Istituti costituisce uno strumento certamente ~~nuovo~~ e nuovo, che appare particolarmente utile in

vista degli importanti appuntamenti culturali che ci attendono nei prossimi anni, quali ad esempio le celebrazioni colombiane, senza trascurare la possibilità che tale strumento possa essere utilizzato per sfruttare al meglio le implicazioni, anche nel campo culturale, del mercato unico europeo nel 1993, nonché le opportunità di una più incisiva presenza culturale nei paesi dell'est europeo, dopo gli avvenimenti degli ultimi tempi che lasciano ampi spazi di penetrazione culturale e nei quali dovremo essere all'altezza degli sforzi compiuti dagli altri principali partners comunitari.

I legami con il mondo della cultura saranno poi istituzionalizzati con l'istituenda Commissione Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero, chiamata a svolgere funzioni propositive e consultive nell'elaborazione degli obiettivi programmatici del Governo in tale materia, nella quale la presenza di esponenti del mondo della cultura italiana sarà di notevole peso, nonché con la costituzione presso gli Istituti di Cultura di comitati di collaborazione culturale, cui saranno chiamate a far parte personalità dei paesi ospitanti particolarmente esperte o interessate alla cultura italiana, oltre a esponenti qualificati delle comunità di origine italiana.

Non vorrei tralasciare di ricordare in questa sede, tra le novità, la definizione del quadro di autonomia degli Istituti di Cultura, sia dal punto di vista operativo che finanziario. Si tratta di un importante aspetto che conferisce agli Istituti la possibilità di operare con notevole agilità gestionale, facilitando così la loro azione. L'unico limite, peraltro molto ampio, previsto in tale campo, è quello dell'indirizzo e della vigilanza del Ministero e delle Rappresentanze all'estero nel quadro dei rapporti politico-diplomatici tra l'Italia ed i Paesi interessati, limite che è una conseguenza dell'importanza che la proiezione della cultura costituisce nel quadro dell'insieme delle relazioni dell'Italia con gli altri Stati.

Un altro aspetto importante della legge è quello finanziario, dato che mette a disposizione fondi aggiuntivi per la diffusione della cultura e della lingua italiana all'estero attraverso gli Istituti e permette di superare, con disposizioni del tutto innovative, il problema dei ritardi nell'effettiva disponibilità dei finanziamenti ministeriali, che la normativa vigente spesso comporta.

Come in tutti i provvedimenti di riforma, una rilevanza particolare riveste il regime transitorio. Esso assicura da una parte un passaggio graduale dal regime attuale a quello che la riforma introduce e, dall'altro, riconosce e valorizza la professionalità acquisita e le esperienze maturate dal personale direttivo attualmente in servizio negli Istituti, che il Ministero intende utilizzare anche presso le proprie strutture centrali nella delicata fase del primo avvio della riforma, anche nel settore della formazione del personale che verrà reclutato con nuove procedure ai sensi della legge. Siamo certi che, dopo tale periodo trascorso in Italia, il personale oggi in servizio negli Istituti di Cultura che verrà immesso nell'istituenda area della promozione culturale avrà aggiunto una nuova dimensione alla propria professionalità, che non potrà che arricchirlo in vista dei successivi incarichi di direttore e degli avanzamenti selettivi che la legge consente fino al grado di dirigente superiore del ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero.

Anche in tale campo la Camera, accogliendo proposte di emendamenti dei relatori e del Governo e tenendo conto anche dei suggerimenti dell'opposizione, introduce nel testo già approvato dal Senato significative innovazioni a favore sia del suddetto personale che di quello amministrativo e tecnico degli Istituti nonché dei lettori, riconoscendo così l'importante ruolo di supporto svolto da questi ultimi all'azione di promozione culturale.

Ritengo che possiamo valutare il provvedimento come equilibrato ed articolato, che tiene adeguatamente conto delle esigenze di funzionalità e di autonomia degli Istituti nelle attività di promozione della cultura e della lingua italiana, nel quadro della politica estera del paese e dell'azione che in questo contesto svolgono, in ciascuno Stato, le Rappresentanze diplomatiche. Esso tiene conto altresì delle legittime aspettative del personale attualmente in servizio presso gli Istituti di vedere riconosciuta e valorizzata la ~~loro~~^{propria} professionalità, della quale ho già fatto cenno, e dà allo stesso la serenità necessaria per svolgere in futuro la propria attività nelle migliori condizioni.

Confido pertanto in un'approvazione definitiva da parte di questa Camera ed in un'approvazione rapida da parte del Senato,

dove il presente provvedimento ha preso forma dopo un approfondito esame da parte ~~alla~~ dei componenti delle Commissioni Esteri e Istruzione, ed in particolare del relatore, ed al quale il Governo non ha mancato di far avere il suo contributo. L'obbiettivo che ci poniamo è quello di avere la legge operante al più presto possibile, così da mantenere l'impegno assunto prima della pausa estiva dei lavori e permettere di confermare, grazie ad un apposito emendamento introdotto al testo precedentemente adottato, ~~per il~~ un consistente numero di personale attualmente in servizio negli Istituti, la cui collaborazione è da noi ritenuta essenziale in sede di attuazione della riforma, come dimostrato dalle norme specifiche per tale personale introdotte in sede di regime transitorio.

Vorrei infine rivolgere un ringraziamento sentito al Presidente Piccoli ed al Presidente Seppia per aver portato ormai in vista di approdo questo provvedimento. Grazie alla loro sagacia, equilibrio e prestigio essi hanno permesso di superare tempeste che sembravano riportare al largo la navicella della legge. Un ringraziamento particolare va anche ai relatori, Onorevole Crescenzi ed Onorevole Casati, che con molta abilità oltre che pazienza hanno ricucito frequentemente un testo che era oggetto di varie richieste di emendamento. Un apprezzamento infine, come già detto prima, vorrei rivolgerlo a tutti i membri delle Commissioni Esteri e Cultura, della maggioranza e dell'opposizione, che hanno contribuito al dibattito, presentando proposte di emendamento che in parte è stato possibile accogliere ed in parte no, alcune volte solo per motivi di copertura della spesa. Di tutte queste proposte terrémo conto in sede di auspicata attuazione della legge, così da trarre il massimo profitto da questo dibattito e ~~per~~ rendere l'attuazione stessa conforme alla volontà espressa dal Parlamento.